

DCO 20/08

**TARIFE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE
PER IL TERZO PERIODO DI REGOLAZIONE**
Orientamenti finali

Secondo documento per la consultazione diffuso nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2007, n. 225.

18 giugno 2008

Premessa

Il presente documento fa seguito alla consultazione del 27 febbraio 2008, DCO 4/08, in relazione alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e del servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale per il terzo periodo di regolazione. In esso, anche alla luce delle risultanze della prima fase di consultazione (la cui sintesi è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it) e delle informazioni acquisite tramite specifiche richieste di dati alle imprese, sono esposti gli orientamenti finali dell'Autorità su dette materie.

Il procedimento sulle tariffe, come quello sulla qualità del servizio condotto parallelamente, è sottoposto alla sperimentazione dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR).

I soggetti interessati possono far pervenire osservazioni e proposte fino al 14 luglio 2008.

Di tali osservazioni e proposte, si renderà conto nel provvedimento finale e nella collegata relazione tecnica. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione anche in forma anonima.

Il provvedimento finale è previsto che venga approvato entro la fine del mese di luglio 2008.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

Premessa.....	2
PARTE I.....	4
Oggetto della consultazione, obiettivi dell'intervento e inquadramento procedurale AIR.....	4
1 Oggetto della consultazione	4
2 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità	4
3 Inquadramento procedurale ai fini AIR	5
4 Struttura del documento	6
PARTE II	7
Determinazione del costo riconosciuto	7
5 Premessa e obiettivi perseguiti.....	7
6 Determinazione del livello iniziale della quota parte dei vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi riconosciuti	7
7 Determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori	10
8 Determinazione degli ammortamenti riconosciuti in tariffa	18
9 Remunerazione del capitale investito riconosciuto.....	19
PARTE III.....	22
PARTE III.....	22
Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura	22
10 Aspetti generali	22
11 Vincolo ai ricavi ammessi per l'attività di distribuzione	23
12 Vincoli ai ricavi ammessi per l'attività di misura	38
13 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi dei servizi di commercializzazione.....	41
14 Criteri per l'aggiornamento annuale dei parametri dei vincoli ai ricavi ammessi	43
15 Altri aspetti del quadro regolatorio	46
PARTE IV.....	50
Tariffe per l'attività di distribuzione e misura	50
16 Revisione degli ambiti territoriali per l'applicazione delle tariffe di distribuzione	50
17 Revisione della struttura tariffaria per l'attività di distribuzione	51
18 Tariffa per l'attività di misura.....	53
19 Tariffa per i servizi di commercializzazione.....	54
20 Tariffa a copertura degli oneri aggiuntivi a seguito dell'adeguamento dei canoni di concessione	54
PARTE V	56
Meccanismi di perequazione generale	56
PARTE VI.....	57
Regolazione delle attività di distribuzione e misura dei gas diversi dal naturale	57
21 Ambito di applicazione	57
22 Regolazione economica	58
Appendice A	61
Elenco cespiti per applicazione metodologia MEAV	61
Attività di distribuzione	61
Attività di misura	70

PARTE I

Oggetto della consultazione, obiettivi dell'intervento e inquadramento procedurale AIR

1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Con il 30 settembre 2008 è prevista la conclusione del secondo periodo di regolazione per i servizi di distribuzione del gas naturale, attualmente disciplinati dalla deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04) e di gas diversi dal naturale, attualmente disciplinati con la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173, come successivamente modificata e integrata.
- 1.2 In vista di tale scadenza l'Autorità, con deliberazione 18 settembre 2007, n. 225 (di seguito: deliberazione n. 225/07), ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95). Nell'ambito di detto procedimento, lo scorso 27 febbraio 2008 è stato diffuso il primo documento per la consultazione, DCO 4/08 (di seguito: primo documento per la consultazione), a cui fa seguito il presente documento.
- 1.3 Il procedimento sulle tariffe si svolge in parallelo con il procedimento sulla qualità del servizio, avviato con deliberazione 26 settembre 2007 n. 234, in relazione al quale è già stato emanato un primo documento per la consultazione, in data 15 febbraio 2008, DCO 1/08. Parallelamente alla diffusione del presente documento per la consultazione è stato pubblicato il documento *Orientamenti finali per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel III periodo di regolazione*, DCO 19/08.
- 1.4 Il presente documento, tenuto conto delle risultanze della prima fase di consultazione¹, dei dati di separazione contabile a disposizione dell'Autorità e delle informazioni acquisite tramite specifiche richieste di dati alle imprese, delinea gli orientamenti finali dell'Autorità in relazione alla regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e misura del gas naturale, nonché del servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale.

2 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità

- 2.1 Nella deliberazione n. 225/07 di avvio del procedimento per il terzo periodo di regolazione delle tariffe nel settore della distribuzione del gas, l'Autorità ha disposto che nella formazione dei provvedimenti finali si tenesse conto di:
 - a) promuovere la libertà di accesso alla rete e la concorrenza sull'intero territorio nazionale;
 - b) prevedere che le tariffe siano definite tenendo conto dei provvedimenti della stessa Autorità in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale e delle condizioni per l'erogazione dei servizi di distribuzione del gas;
 - c) assicurare coerenza con gli obiettivi di sviluppo del sistema gas nazionale.

¹ La sintesi delle osservazioni al primo documento per la consultazione è disponibile sul sito internet dell'Autorità, nella sezione dedicata ai documenti per la consultazione.

- 2.2 Sulla base di tali indicazioni, e tenuto conto della natura del procedimento in corso, nel primo documento per la consultazione sono stati individuati una serie di obiettivi generali che hanno orientato le proposte e le ipotesi contenute nel presente documento. In particolare:
- a) stabilità regolatoria;
 - b) convergenza dei criteri di regolazione tariffaria nei settori dell'elettricità e del gas;
 - c) riduzione del "rischio ricavi" per gli esercenti il servizio;
 - d) incentivo allo sviluppo delle infrastrutture secondo criteri di efficienza;
 - e) semplificazione dei meccanismi tariffari anche in prospettiva pro-competitiva e riduzione della variabilità tariffaria del servizio di distribuzione del gas sul territorio nazionale;
 - f) promozione della libertà di accesso alla rete e della concorrenza sull'intero territorio nazionale;
 - g) convergenza dei criteri di regolazione tariffaria con i criteri dettati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale e delle condizioni per l'erogazione dei servizi di distribuzione del gas;
 - h) coerenza con gli obiettivi di sviluppo del sistema gas nazionale;
 - i) superamento del contenzioso amministrativo esistente in materia di regolazione tariffaria;
 - j) opportunità di ricondurre l'intera attività di misura nell'ambito dei servizi regolati.
- 2.3 Gli obiettivi generali sono stati quindi declinati in termini di obiettivi specifici in relazione agli interventi sottoposti a consultazione.

3 Inquadramento procedurale ai fini AIR

- 3.1 Ai sensi della deliberazione n. 225/07, il procedimento sulle tariffe è stato inserito tra i procedimenti oggetto dell'analisi di impatto della regolazione (di seguito: AIR).
- 3.2 Nel primo documento per la consultazione sono stati privilegiati per l'analisi AIR i possibili interventi di revisione della regolazione vigente che presentano, potenzialmente, un significativo impatto (anche in termini di gestione amministrativa) sia sugli esercenti dei servizi sia sugli utenti delle reti di distribuzione del gas. Per gli interventi valutati secondo la metodologia AIR sono stati individuati obiettivi specifici, considerati dall'Autorità come maggiormente rilevanti per l'analisi dell'impatto della regolazione. Le diverse alternative di regolazione proposte sono state esaminate in maniera prevalentemente qualitativa.

Avanzamento del procedimento

- 3.3 Il procedimento per la definizione delle regole per il terzo periodo di regolazione tariffaria, in coerenza con la metodologia AIR, ha offerto ai soggetti interessati diverse occasioni per intervenire nel procedimento, fornendo elementi utili alla formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità. In particolare:
- a) nel mese di dicembre 2007 la Direzione Tariffe ha attivato una fase ricognitiva, anche tramite incontri specifici con gli operatori e gli utenti dei servizi;
 - b) in data 27 febbraio 2008 è stato diffuso il primo documento per la consultazione (DC0 4/08), in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 31 marzo 2008;
 - c) in data 20 marzo 2008 si è tenuto un seminario in cui sono stati illustrati i contenuti del primo documento per la consultazione;
 - d) nel mese di aprile 2008 è stato avviato un gruppo di lavoro con operatori del settore della distribuzione del gas naturale finalizzato alla valutazione degli

aspetti tecnici ed economici relativi alla definizione di un prezzario per componenti di rete;

- e) in data 11 aprile 2008 è stata attivata una raccolta dati presso i principali operatori nazionali in relazione ai servizi distribuzione e misura del gas naturale;
- f) in data 14 aprile è stata attivata una raccolta dati presso i principali operatori nazionali in relazione al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale.

3.4 Successivamente all'emanazione del presente documento, valutate ***le osservazioni che verranno formulate ed inviate entro il termine improrogabile del 14 luglio 2008*** e completate le analisi delle informazioni e dei dati resi disponibili dagli operatori, sarà possibile procedere con la pubblicazione del provvedimento finale, entro la fine del mese di luglio 2008.

4 Struttura del documento

4.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla corrente parte introduttiva e procedurale, è organizzato, in ulteriori cinque parti ed in particolare:

- a) Parte II nella quale vengono illustrate, in linea generale, le proposte finali dell'Autorità relativamente alle modalità di determinazione del costo riconosciuto ai fini della fissazione dei livelli iniziali dei parametri tariffari;
- b) Parte III, dove sono illustrate le modalità di definizione del vincolo sui ricavi per il nuovo periodo regolatorio;
- c) Parte IV, nella quale vengono presentate le proposte in materia di determinazione delle tariffe per il nuovo periodo regolatorio;
- d) Parte V, recante le proposte per la fissazione di meccanismi di perequazione;
- e) Parte VI dove sono riportate le proposte per la regolazione del servizio di distribuzione e misura dei gas diversi dal naturale

4.2 Anche in seguito alle risultanze degli approfondimenti in corso, l'Autorità ritiene che le tematiche trattate nella parte IX del primo documento per la consultazione relative alla regolazione delle prestazioni accessorie e delle prestazioni opzionali, nonché l'analisi delle problematiche relative alle perdite di rete da addebitare ai distributori debbano formare oggetto di un separato provvedimento.

4.3 In allegato al documento è contenuto l'elenco dei cespiti locali che l'Autorità intende assumere come base per la definizione del prezzario ai fini della valutazione secondo il metodo del *Modern equivalent asset value* (di seguito *MEAV*).

4.4 Come risulta evidente, le parti in cui è organizzato ricalcano in gran parte quelle previste nel primo documento per la consultazione e al loro interno sono strutturate secondo una logica comune che prevede, in linea generale, la sintesi delle proposte avanzate nel primo documento per la consultazione, il richiamo delle principali osservazioni ricevute e la proposta finale dell'Autorità con le relative motivazioni.

PARTE II

Determinazione del costo riconosciuto

5 Premessa e obiettivi perseguiti

- 5.1 Nel seguito sono esposti gli orientamenti finali dell’Autorità in relazione ai criteri di determinazione del costo riconosciuto che l’Autorità intende adottare ai fini della fissazione dei livelli tariffari iniziali che troveranno applicazione a decorrere dal primo anno del terzo periodo di regolazione e ai fini del loro aggiornamento nei successivi anni del medesimo periodo. Tali criteri trovano applicazione per l’attività di distribuzione del gas naturale, per l’attività di misura del gas naturale e per quella di commercializzazione del servizio di distribuzione.
- 5.2 Quanto agli obiettivi, l’Autorità conferma quelli già esposti nel primo documento per la consultazione:
- riposizionamento della regolazione, anche in ordine alle esigenze di garantire uno sviluppo efficiente del settore e fornire un quadro di riferimento stabile e certo;
 - convergenza, per quanto possibile, con la regolazione dell’attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica.

6 Determinazione del livello iniziale della quota parte dei vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi riconosciuti

Anno di riferimento

- 6.1 L’Autorità, nel primo documento per la consultazione, ha proposto e motivato l’intenzione di fare riferimento, ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti, ai costi effettivamente sostenuti nell’anno 2006 dalle imprese esercenti i servizi regolati.
- 6.2 Gli operatori intervenuti nella consultazione hanno manifestato un sostanziale accordo relativamente a tale proposta, pur evidenziando la necessità di applicare ai costi operativi riconosciuti sostenuti nell’anno 2006 alcuni correttivi per tenere conto degli effetti dell’inflazione negli anni 2007 e 2008 e della crescita dimensionale delle imprese distributrici intervenuta tra l’anno 2006 e l’anno 2007.
- 6.3 Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l’Autorità conferma l’orientamento espresso nel primo documento per la consultazione, individuando nell’anno 2006 l’anno di riferimento per la fissazione iniziale dei costi operativi riconosciuti per il terzo periodo di regolazione, opportunamente corretti per tener conto: degli effetti dell’inflazione, della crescita dimensionale e dei recuperi di produttività.

Costi operativi riconosciuti

- 6.4 Con riferimento alla determinazione dei costi operativi riconosciuti, l’Autorità è orientata a fissare i livelli tariffari iniziali facendo riferimento ai costi operativi effettivi rilevati dai rendiconti annuali separati redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01 per l’anno 2006, riportati al primo anno del nuovo periodo regolatorio attraverso l’applicazione di correttivi per tenere conto:

- a) dell'inflazione intervenuta o prevista negli anni 2007, 2008 e 2009;
- b) della crescita dimensionale delle imprese, sulla base della variazione dei clienti finali serviti intervenuta tra l'anno 2006 e l'anno 2007;
- c) dei recuperi di produttività, in maniera coerente con i parametri utilizzati per gli aggiornamenti tariffari annuali del secondo periodo di regolazione (anni appartenenti al secondo periodo regolatorio) e previsti per il terzo periodo (primo anno del nuovo periodo di regolazione). Con riferimento ai parametri utilizzati per il secondo periodo regolatorio, si intende fare riferimento al parametro base, senza tenere conto di eventuali variazioni che costituivano mero incentivo ai processi di aggregazione.

6.5 Per quanto riguarda il trattamento dei contributi di allacciamento, l'Autorità ritiene, in linea di principio, come già precisato nel precedente documento per la consultazione, che l'ammontare complessivo dei contributi di allacciamento addebitati a pubblici e privati nell'anno di riferimento, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, debba essere portato in deduzione degli investimenti dell'anno e non dei costi operativi.

6.6 Questa scelta comporta che:

- i costi operativi riconosciuti saranno valutati al lordo dei contributi di allacciamento registrati nell'anno 2006. Di conseguenza, a parità di altre condizioni, ciò comporta un aumento dei costi rispetto a quelli riconosciuti nel secondo periodo regolatorio;
- i nuovi investimenti riconosciuti ai fini dell'aggiornamento dei vincoli saranno al netto dei contributi di allacciamento, indipendentemente dalle modalità di rilevazione contabile;
- i nuovi investimenti effettuati negli anni 2007 e 2008, che saranno riconosciuti in tariffa rispettivamente negli anni 2009 e 2010, saranno considerati al lordo dei contributi di allacciamento non capitalizzati.

S1 Si condivide l'ipotesi prospettata dall'Autorità di prevedere che i contributi di allacciamento siano portati in diminuzione degli investimenti e non dei costi operativi?

6.7 Sempre ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti ai fini tariffari, i ricavi da altre prestazioni accessorie e dalle prestazioni opzionali propri delle attività regolate sono sottratti ai costi operativi lordi.

Costi non riconoscibili ai fini regolatori e trattamento dei ricavi da attività per terzi non regolate

6.8 Ai fini della quantificazione del livello dei costi operativi effettivi dell'anno 2006, l'Autorità nel primo documento per la consultazione ha precisato che non intende includere nei costi riconosciuti alcune voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio) o in relazione alle quali il riconoscimento risulta non compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio. Si intende non riconoscere le voci di costo relative a:

- a) oneri finanziari;
- b) oneri tributari;
- c) accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
- d) rettifiche di valore di attività finanziarie;
- e) costi connessi all'erogazione di liberalità;

- f) costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
- g) oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili;
- h) oneri straordinari;
- i) spese processuali in cui la parte è risultata soccombente.

- 6.9 Alcuni operatori hanno contestato tale impostazione con particolare riferimento ai costi pubblicitari e di *marketing*, sostenendo che tali oneri derivano da attività che le imprese distributrici sono tenute a svolgere per garantire il loro ruolo sociale nel territorio in cui operano. Altre contestazioni hanno riguardato l'esclusione dai costi riconosciuti di alcune tipologie di oneri tributari.
- 6.10 Con riferimento ai costi pubblicitari e di *marketing*, l'Autorità non condivide le osservazioni sopra riportate. Più in generale non ritiene di poter riconoscere, a società che operano in regime di esclusiva, costi non strettamente connessi al servizio erogato, a cui corrispondano benefici per i clienti finali fortemente incerti e la cui eventuale valorizzazione si basi su parametri non oggettivi. Per tale ragione l'Autorità è orientata a confermare la non riconoscibilità dei costi indicati al precedente paragrafo 6.8, punto f). Resta in ogni caso confermato che, oneri derivanti da previsioni legislative o normative secondarie in tema di sicurezza, qualità del servizio e uso razionale delle risorse potranno essere oggetto di riconoscimento, qualora siano opportunamente documentati.
- 6.11 Relativamente al trattamento degli oneri tributari, l'Autorità conferma l'intenzione di escludere dai costi operativi riconosciuti le imposte dirette. Verranno invece incluse nella base dei costi operativi le imposte indirette e le tasse, quali ad esempio la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa rifiuti, in quanto la remunerazione di tali oneri, pur di natura tributaria, non è considerata nella determinazione della remunerazione del capitale investito.
- 6.12 L'Autorità, con riferimento ai contratti di *leasing* non intende riconoscere i maggiori oneri che vengono rilevati nel caso in cui siano stipulati contratti nella forma di *leasing* finanziario, in quanto tali maggiori oneri sono riconducibili logicamente alla tipologia degli oneri finanziari, di cui è prevista l'esclusione dalla base di riconoscimento dei costi operativi, per le ragioni dianzi esposte. Pertanto in presenza di canoni di *leasing* viene riconosciuto solo l'onere, come peraltro esplicitato nei bilanci delle imprese, che le imprese avrebbero sostenuto in caso di *leasing* operativo.

S2	Si condivide l'approccio descritto per il trattamento dei canoni di <i>leasing</i> ?
----	--

Trattamento dei canoni di concessione

- 6.13 In merito al trattamento dei canoni di concessione, l'Autorità intende riconfermare le proposte già formulate nel primo documento per la consultazione e dunque riconoscere, come ricavo tariffario, soltanto gli oneri derivanti da canoni espressamente previsti dalla normativa primaria. Nel caso specifico l'unico onere attualmente previsto dalla normativa primaria è quello stabilito dal decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), di seguito richiamata come decreto legge 159/07.
- 6.14 A tal proposito in data 13 marzo 2008, con la deliberazione ARG/gas 31/08, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione delle modalità di riconoscimento dei maggiori

oneri conseguenti alle disposizioni del decreto legge 159/07, a valere dall'anno 2008; tali modalità potranno trovare corrispondenza anche nella regolazione del terzo periodo di regolazione.

- 6.15 I meccanismi di determinazione degli oneri derivanti dai canoni di cui sopra, saranno descritti più in dettaglio nei paragrafi 11.16 e seguenti.

Ripartizione dei maggiori recuperi di produttività

- 6.16 Nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha proposto l'introduzione di meccanismi di ripartizione delle maggiori efficienze tra imprese esercenti e consumatori, da attivare a partire dal quarto periodo di regolazione. Il differimento al quarto periodo regolatorio è da porre in relazione alla necessità di poter disporre di informazioni puntuali che si ritiene saranno disponibili solo a partire dal terzo periodo di regolazione.
- 6.17 La maggioranza degli operatori ha espresso parere favorevole riguardo all'ipotesi prospettata di introduzione del meccanismo del *profit sharing*. Alcuni di essi auspicano l'introduzione di meccanismi che premino le imprese che abbiano realizzato nel passato significativi recuperi di efficienza oltre a quelli previsti dal meccanismo del *price-cap* già nel corso del terzo periodo regolatorio.
- 6.18 L'Autorità, anche in ragione della necessità che si consolidi la base informativa necessaria per supportare tali determinazioni conferma l'intenzione di introdurre il meccanismo a partire dal quarto periodo di regolazione, quando si renderanno disponibili le informazioni puntuali necessarie per la sua implementazione.
- 6.19 In questa prospettiva di carattere generale, fa eccezione la regolazione del regime individuale, per il quale potrebbero essere disponibili dati puntuali; in questi casi, l'Autorità ritiene di poter applicare un principio di equa ripartizione delle maggiori efficienze fin dal terzo periodo regolatorio.

7 Determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante ai fini regolatori

Il capitale investito riconosciuto

- 7.1 Alla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori (di seguito: CIR) per le attività di distribuzione e misura del gas concorrono le seguenti voci:
- a) immobilizzazioni materiali;
 - b) immobilizzazioni immateriali;
 - c) immobilizzazioni in corso;
 - d) capitale circolante netto;
 - e) fondo trattamento fine rapporto, al netto degli oneri finanziari concernenti la rivalutazione del medesimo.
- 7.2 Nei primi due periodi regolatori le immobilizzazioni materiali sono state valutate sulla base di formule parametriche legate al numero di punti di riconsegna, alla lunghezza di rete e all'energia distribuita, o sulla base del costo storico rivalutato, con forti criticità legate alla difficoltà per molte imprese di disporre dei dati analitici di costo e ammortamento stratificati per tipologia di cespiti e per anno di acquisizione.
- 7.3 Nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha manifestato l'intenzione di mantenere l'applicazione del criterio del costo storico rivalutato nell'ambito della

determinazione del valore del capitale investito lordo relativo alle immobilizzazioni materiali del regime individuale.

- 7.4 Relativamente al regime ordinario, tenuto conto del rilevante contenzioso amministrativo che ha caratterizzato il passato, l’Autorità ha espresso l’intenzione di individuare criteri di valutazione del capitale investito lordo alternativi rispetto a quelli utilizzati nel secondo periodo di regolazione che consentano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) rendere coerenti i ricavi ammessi con i costi sottostanti;
 - b) garantire l’equilibrio economico-finanziario delle imprese;
 - c) rendere efficiente l’erogazione del servizio;
 - d) dare certezza e stabilità al quadro regolatorio.
- 7.5 In particolare l’Autorità ha proposto il ricorso, almeno per quanto riguarda la valutazione dei nuovi investimenti, ad una metodologia di valutazione del capitale investito basata sul costo di sostituzione *MEAV*. Per la valutazione dello *stock* di capitale esistente, il primo documento per la consultazione conteneva due differenti ipotesi: l’utilizzo del criterio *MEAV* solamente nel caso in cui non fossero disponibili le informazioni per una valutazione degli *asset* con il metodo del costo storico rivalutato o, in alternativa, l’utilizzo del criterio *MEAV* in tutti i casi.
- 7.6 In risposta alla consultazione, con riferimento alla valutazione dello *stock* di capitale esistente, la maggior parte ha espresso una preferenza per il ricorso al criterio del costo storico rivalutato e, solamente in mancanza dei dati di costo stratificati per tipologie di cespiti e per anno di acquisizione, necessari per l’applicazione di tale criterio, hanno proposto l’utilizzo di metodi di valutazione di tipo parametrico. In quest’ultimo caso, alcuni operatori hanno ritenuto accettabile il ricorso al *MEAV*, mentre altri hanno suggerito l’utilizzo di un metodo parametrico che si basi su dati concreti di costo di alcuni distributori/località per la definizione di *driver* applicabili nei casi in cui non sia disponibile la stratificazione dei costi.
- 7.7 Per quanto riguarda invece la valutazione dei nuovi investimenti quasi tutti gli operatori hanno evidenziato come il ricorso a metodi parametrici di valutazione, quali il *MEAV*, non risulti opportuna nel caso di disponibilità ed assoluta certezza dei costi associati all’investimento. Il *MEAV* inoltre non sarebbe in grado di tenere in considerazione l’estrema variabilità dei costi di investimento al variare della localizzazione delle reti. Pertanto gli operatori ritengono che la metodologia di valutazione dei nuovi investimenti non possa che fare riferimento ai costi effettivamente sostenuti per l’investimento ed iscritti a bilancio. A tal proposito un operatore propone che il *MEAV* sia utilizzato come valore di “riferimento” rispetto a cui, ciascun operatore dovrà giustificare lo scostamento dei costi sostenuti per un determinato investimento.
- 7.8 Pur tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli operatori, l’Autorità continua a ritenere che il criterio *MEAV*, almeno per quanto riguarda la valutazione dei nuovi investimenti, possa comportare benefici in termini di stimolo ad uno sviluppo efficiente del settore, in quanto i costi standard di sostituzione per la valorizzazione delle singole componenti di rete rappresenterebbero il costo base di riferimento, dando un vantaggio immediato alle imprese in grado di investire a costi inferiori.
- 7.9 Rispetto invece allo *stock* degli investimenti esistenti, l’Autorità ritiene che, rispetto ai metodi parametrici utilizzati nel passato, il criterio del *MEAV* migliori l’aderenza dei ricavi ammessi ai costi sottostanti in quanto la valutazione dei cespiti è basata sulle effettive consistenze fisiche di rete di ciascuna impresa.
- 7.10 Con riferimento invece alle contestazioni degli operatori relative all’incapacità del criterio *MEAV* di rappresentare la diversità dei costi dipendenti dalla localizzazione delle reti,

l'Autorità conferma l'ipotesi prospettata nel primo documento per la consultazione di prevedere appositi coefficienti di correzione che differenzino i costi unitari delle componenti di rete in relazione a fattori esogeni oggettivamente identificabili.

- 7.11 Nell'ottica di superare comunque la disomogeneità nei criteri di determinazione dei vincoli ai ricavi delle imprese distributrici che ha caratterizzato il secondo periodo di regolazione, e vista la difficoltà di ricorrere in maniera omogenea alla valutazione con il metodo del costo storico rivalutato, l'Autorità propone di valutare lo *stock* di capitale investito esistente secondo i seguenti criteri.
- 7.12 Per le imprese che dispongono di dati "concreti", si procede con l'applicazione del costo storico rivalutato, come meglio precisato nel paragrafo 7.17 e seguenti. La disponibilità di dati "concreti" viene verificata a livello di singola località. Ad esempio, un'impresa che serva 100 località e disponga di dati "concreti" per sole 70 località, dovrà procedere alla valutazione a costo storico per tali 70 località, mentre per le restanti 30 località dovrà applicare quanto previsto al successivo paragrafo 7.13 e seguenti. Peraltro, in considerazione delle evidenti potenzialità di arbitraggio da parte delle imprese, l'Autorità, oltre a prevedere la sottoscrizione di specifiche dichiarazioni del legale rappresentante, intende stabilire alcuni criteri per l'assoggettamento delle singole località servite da una stessa impresa ai diversi regimi di valutazione dei cespiti. Ad esempio: le località servite da uno stesso impianto di distribuzione dovranno appartenere allo stesso regime di valutazione; nel caso di acquisizione di rami d'azienda, tutte le località del ramo di azienda acquisita dovranno avere lo stesso trattamento; ecc.
- 7.13 Per le imprese che non dispongono invece dei dati di costo stratificati, lo *stock* di capitale investito esistente viene valutato come il minimo valore risultante dal confronto tra il valore risultante dall'applicazione del criterio *MEAV* e quello risultante dall'applicazione del metodo parametrico in vigore nel secondo periodo di regolazione, opportunamente corretto per tenere conto delle modifiche alle consistenze patrimoniali intervenute nell'anno 2007 (nuovi investimenti, ammortamenti, dismissioni).
- 7.14 Per i soggetti che non presentano i dati necessari per le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi 7.12 e 7.13, oltre all'attivazione di eventuali procedure sanzionatorie, è prevista una decurtazione a *forfait*, che l'Autorità intende fissare in un *range* compreso tra il 5% e il 15% del valore ottenuto applicando il metodo parametrico in vigore nel secondo periodo regolatorio. Tale decurtazione viene applicata a titolo definitivo e senza possibilità di conguagli successivamente all'acquisizione dei dati. L'applicazione della decurtazione cessa nell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati.
- 7.15 L'Autorità con questa scelta intende proteggere l'interesse dei consumatori ed evitare che inefficienze delle imprese nella scelta dei fattori produttivi siano poste a carico dei clienti finali. Le imprese che si trovano a operare in condizioni oggettivamente svantaggiate avranno in ogni caso la possibilità, come illustrato nel paragrafo 11.67, di accedere al regime individuale.
- 7.16 Ai fini applicativi, qualora risulti prevalente il criterio di valutazione utilizzato dall'impresa nel precedente periodo di regolazione, la disaggregazione tra le attività di distribuzione e misura viene effettuata proporzionalmente ai valori di capitale investito che si ottengono per ciascuna attività con l'applicazione del *MEAV*. Per i soggetti che non presentano i dati *MEAV*, la ripartizione sarà effettuata sulla base di tassi di incidenza medi di settore.

S3	Si condivide la proposta dell'Autorità per la valutazione del capitale investito nelle infrastrutture di località? Come si valuta l'ipotesi di introdurre una decurtazione a <i>forfait</i> del valore delle infrastrutture per i soggetti che non presentano i dati <i>MEAV</i> ?
----	--

Criteria per la determinazione del costo storico rivalutato per i soggetti che dispongono di dati concreti

- 7.17 Ai fini della determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti alle tipologie di cespiti associate alle località, le imprese procederanno alla determinazione del costo storico rivalutato distintamente per le attività di distribuzione e misura.
- 7.18 Per ciascuna tipologia di cespiti e per anno di acquisizione a partire dal 1958, le imprese dovranno indicare il costo storico originario di prima acquisizione dei cespiti presenti nel bilancio, per i quali il fondo di ammortamento economico tecnico non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO), rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento.
- 7.19 Il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti è inoltre al netto degli eventuali contributi comunque versati da pubbliche amministrazioni e da privati.
- 7.20 Nel caso in cui tale valore non sia direttamente ricostruibile, il valore dei contributi da imputare a ciascun anno dovrà essere determinato sulla base del peso medio ponderato dei contributi, rispetto agli incrementi patrimoniali lordi ricavato sulla base delle annualità disponibili.
- 7.21 Ai fini della rivalutazione viene adottato il deflatore degli investimenti fissi lordi, come calcolato dall'ISTAT.
- 7.22 I fondi di ammortamento vengono determinati coerentemente con le indicazioni riportate nel paragrafo 7.36 e seguenti del presente documento

Consistenza delle componenti di rete

- 7.23 Come indicato in precedenza, per i soggetti che non dispongono di dati concreti la valutazione dello stock esistente è basata sul metodo *MEAV*. In questo caso, le informazioni riguardanti le consistenze fisiche di rete, sulla base di quanto riportato dalla quasi totalità degli operatori che hanno preso parte alla consultazione, non dovrebbero essere di difficile reperimento.
- 7.24 L'Autorità conferma che i dati afferenti la consistenza delle reti dovranno essere soggetti a certificazione da parte di un soggetto indipendente.
- 7.25 Alcuni operatori hanno evidenziato come la certificazione da parte di un soggetto indipendente potrebbe richiedere tempi non compatibili con l'approvazione delle nuove tariffe. Condividendo questa preoccupazione, l'Autorità ritiene che, in via di prima applicazione, le consistenze impiantistiche possano essere asseverate dal legale rappresentante dell'impresa. Fermo restando che la certificazione indipendente dovrà comunque essere presentata in tempi ragionevoli, il suo mancato invio sarà equiparato alla mancata presentazione delle consistenze. Eventuali variazioni ai vincoli dei ricavi, che dovessero insorgere, potrebbero essere gestite nell'ambito della copertura di correzioni *ex post* di cui ai successivi paragrafi 20.11 e 20.12.
- 7.26 Qualora non sia disponibile la stratificazione temporale dei cespiti per anno di entrata in esercizio, l'Autorità intende fare riferimento all'anno di prima fornitura, come già indicato nel primo documento per la consultazione.

7.27 Al riguardo sono state sollevate alcune critiche da parte degli operatori. In alternativa alcuni hanno proposto, per esempio, di tener conto dell'anno in cui i singoli punti di riconsegna sono stati connessi. Peraltro tale soluzione non sembra di agevole applicazione e si ritiene possa portare a risultati di non completa oggettività.

S4 In alternativa all'utilizzo dell'anno di prima fornitura, che in alcuni casi può essere anche anteriore rispetto ai tempi che si ottengono con l'applicazione delle vite utili convenzionali, si potrebbero adottare coefficienti di degrado stabiliti mediante perizie giurate, secondo le logiche adottate in sede di valutazione delle imprese ?

7.28 Nell'appendice A è riportato un primo elenco degli elementi k della rete di distribuzione in relazione ai quali l'Autorità intende predisporre un prezzario che riporti per ciascuno di essi il costo standard di sostituzione (css_k).

7.29 L'elenco che viene riportato nell'Appendice A è stato sottoposto all'esame di un apposito gruppo di lavoro, cui partecipano alcune imprese di distribuzione del gas naturale segnalate dalle rispettive associazioni di categoria.

7.30 Alcune imprese hanno sottolineato che, con riferimento alla valutazione dello *stock* di capitale esistente, l'elenco proposto appare eccessivamente dettagliato; le stesse imprese reputano invece non sufficiente il medesimo elenco, qualora debba essere utilizzato per la valutazione degli investimenti futuri.

7.31 L'Autorità, prima di prendere una decisione finale, reputa opportuno sottoporre a consultazione tale elenco, al fine di acquisire ulteriori valutazioni e commenti.

S5 Si reputa adeguato l'elenco dei cespiti riportato nell'appendice A al fine di consentire una corretta valutazione del capitale investito in infrastrutture di rete? Quali variazioni si ritengono necessarie?

Coefficienti di correzione dei valori standard MEAV

7.32 Dalla consultazione è emersa l'esigenza di prevedere specifici correttivi dei valori standard MEAV che possano catturare alcuni effetti di variabili esogene. Di alcuni di tali effetti si tiene direttamente conto nel prevedere una maggiore disaggregazione delle componenti elementari del prezzario. Di altri è opportuno catturarne l'efficacia a mezzo di appositi coefficienti correttivi.

7.33 Tali coefficienti correttivi sono applicabili ai valori standard degli impianti di riduzione e misura (fabbricati ed apparecchiature), alle reti di distribuzione ed ai gruppi di riduzione finale. Non si ritiene invece che possano essere applicati né ai terreni, per l'elevata frammentazione territoriale che ne impedisce una tipizzazione, né agli allacciamenti d'utenza per analoghe ragioni.

7.34 L'Autorità ritiene che i valori standard dei gruppi di misura non debbano essere corretti, in quanto su di essi si ha ragione di ritenere che l'effetto delle variabili esogene possa avere un ruolo del tutto marginale.

7.35 L'Autorità ritiene in particolare che possano essere identificati due tipi di correttivi: correttivi per macro-aree e correttivi specifici per le grandi città. In tabella 2 sono riportati i livelli dei coefficienti correttivi proposti per macro-aree e in tabella 3 sono riportati i coefficienti correttivi proposti per le aree densamente abitate o che presentano caratteristiche peculiari.

Tabella 1 – Coefficienti correttivi per macro-aree

Area	Coefficiente
Nord	1,05 – 1,10
Centro	1,02 – 1,05
Sud	1,00

Tabella 2 – Coefficienti correttivi per le grandi città

Città	Coefficiente
Venezia – (limitatamente alle aree insulari della laguna)	1,8-2,00
Roma	1,3-1,5
Centri urbani con oltre 500.000 abitanti	1,1 – 1,3
Centri urbani con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti	1,05-1,1

S6 Si concorda con la scelta dei correttivi per macro-area e per le grandi città?

S7 Si ritengono congrui i livelli dei coefficienti proposti? Quali modifiche si intende proporre?

Determinazione dei coefficienti di degrado ai fini del calcolo del capitale investito netto

- 7.36 La remunerazione del capitale è basata sul valore delle immobilizzazioni nette. In prospettiva regolatoria assume rilevanza determinante la durata di vita utile assunta al fine della valutazione dei coefficienti di degrado da applicare ai valori lordi dei cespiti.
- 7.37 L’Autorità nel primo documento per la consultazione ha proposto di adottare la durata convenzionale assunta come base per le valutazioni della deliberazione n. 170/04. Qualche operatore ha evidenziato che sarebbe più opportuno utilizzare le vite utili previste dalla deliberazione n. 87/03 almeno per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel primo periodo di regolazione e utilizzare invece le vite utili della deliberazione n. 170/04 per gli investimenti effettuati nel secondo periodo di regolazione e per quelli futuri.
- 7.38 La maggior parte degli operatori, comunque, ritiene che le vite utili previste dall’Autorità ai fini tariffari non rispecchino la reale durata effettiva degli investimenti effettuati dalle imprese. Inoltre osservano come l’ipotesi di vite utili convenzionali più brevi rispetto a quelle effettive, associata al mancato riconoscimento delle quote di ammortamento alla fine della vita utile convenzionale dei cespiti, induce interventi di sostituzione da parte delle imprese di cespiti ancora efficienti con conseguente aggravio delle tariffe per i consumatori finali.
- 7.39 La proposta degli operatori, in linea generale, è quella di utilizzare le vite economico-tecniche effettivamente adottate dalle imprese distributrici e, comunque, nel caso di utilizzo di vite utili convenzionali fissate dall’Autorità, di continuare a tenere conto delle quote di ammortamento anche dopo il termine della durata convenzionale dei cespiti fino al momento della loro effettiva dismissione.
- 7.40 Quanto richiesto dalle imprese distributrici non appare opportuno in quanto, se è vero che le vite economico – tecniche effettive utilizzate dalle imprese risultano generalmente più lunghe rispetto a quelle previste dall’Autorità, la valutazione del capitale netto mediante l’utilizzo di vite utili più lunghe in via retroattiva comporterebbe l’effetto di costringere il cliente a sostenere due volte il costo relativo l’ammortamento del medesimo bene.
- 7.41 Il principio secondo il quale il cliente finale non può essere chiamato a pagare tramite tariffa quote di capitale investito già remunerate alle imprese tramite le tariffe percepite nel passato

è un principio già affermato anche nel settore elettrico dalle sentenze del Consiglio di Stato relative alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04.

- 7.42 La soluzione ottimale dal punto di vista tecnico per il rispetto del principio sopra enunciato prevede pertanto la determinazione dello *stock* di capitale netto applicando in ciascun anno i fondi di ammortamento come risultanti dai bilanci delle singole imprese.
- 7.43 Però, la complessità della metodologia, dovuta all'ampia casistica riscontrabile nelle imprese di distribuzione gas, spinge a limitare questa soluzione ai soli casi delle imprese che richiedono l'accesso al regime individuale, di cui al paragrafo 11.70 e seguenti. In un'ottica di semplificazione, negli altri casi, l'Autorità intende ricorrere, in continuità con il passato, alle vite utili della delibera n. 87/03 fino all'anno 2002 e alle vite utili della deliberazione n. 170/04 per gli investimenti fino all'anno 2006.

Trattamento delle manutenzioni straordinarie nell'ambito della metodologia MEAV

- 7.44 Una delle criticità che emerge con l'adozione della metodologia *MEAV* è relativa al trattamento delle manutenzioni straordinarie. Le manutenzioni straordinarie, che tipicamente o aumentano la potenzialità del bene o ne prolungano la vita utile, non producono un incremento delle consistenze fisiche che possa essere intercettato in modo automatico nella procedura *MEAV*.
- 7.45 L'Autorità intende prevedere specifici coefficienti correttivi dei costi *standard* per elemento del prezziario, da applicare - esclusivamente per la valutazione dei nuovi investimenti e non dello *stock* esistente - nel caso in cui su alcune tipologie di elemento siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria.
- 7.46 In particolare l'Autorità intende prevedere l'introduzione dei seguenti correttivi:
- per gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la sostituzione o il rifacimento totale di ciascun blocco d'impianto di prelievo e riduzione, i costi *standard* devono essere maggiorati del 15%-25% per tenere conto dei costi relativi a smontaggio delle apparecchiature in essere e loro smaltimento;
 - per tutte le tipologie di condotte, per l'effettuazione di manutenzioni straordinarie che comportino la sostituzione od il rifacimento di tubazioni od opere speciali, i costi *standard* devono essere maggiorati del 15%-25% per tenere conto dei costi relativi all'eliminazione delle tubazioni esistenti e allo smaltimento dei materiali di risulta. Nel caso inoltre che debba essere effettuato il riporto delle prese degli allacciamenti sulla nuova condotta, la maggiorazione viene considerata al 30%-45%;
 - per gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino il rifacimento totale dei gruppi di riduzione finale, i costi *standard* devono essere maggiorati del 10%-20%, per tenere conto dei costi di smontaggio e smaltimento a scarica del materiale risultante;
 - per gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la sostituzione od il rifacimento totale di impianti per la connessione, i costi *standard* devono essere maggiorati del 15%-25% per eliminazione tubazioni esistenti e trasporto ai luoghi di smaltimento dei materiali.

S8	Si condivide l'ipotesi di adottare un correttivo dei costi standard che consenta di tenere conto dei maggiori oneri connessi all'effettuazione di manutenzioni straordinarie? Si condividono i coefficienti proposti?
S9	Quanto proposto, si ritiene sia una risposta sufficientemente adeguata rispetto alla tematica del trattamento delle manutenzioni straordinarie, posto in evidenza da alcuni operatori. In aggiunta a quanto proposto potrebbe essere ipotizzata la tipizzazione di alcune tipologie di intervento che potrebbero essere inserite nel prezzario, con una autonoma valutazione. Si ritiene opportuna la tipizzazione di alcune tipologie di intervento ai fini del loro inserimento nel prezzario? Se sì, quali elementi si ritiene di proporre per il loro inserimento nel prezzario medesimo?

Contributi pubblici e privati

- 7.47 Come evidenziato nel paragrafo 6.5, l'Autorità intende rendere uniforme il trattamento dei contributi di allacciamento. Nel precedente periodo regolatorio, nei metodi individuali di determinazione del valore delle immobilizzazioni nette, i contributi venivano infatti portati integralmente in deduzione degli investimenti. In sede di aggiornamento annuale dei vincoli era invece previsto che i contributi avessero un trattamento differenziato in funzione delle modalità di rilevazione contabile adottate dalle imprese.
- 7.48 Con il terzo periodo di regolazione è previsto che i contributi siano comunque portati in deduzione dal valore degli investimenti, sia nel caso di applicazione della metodologia del costo storico rivalutato, sia nel caso di applicazione del metodo MEAV.
- 7.49 Al valore del capitale investito saranno sottratti anche i contributi ricevuti dall'impresa da enti pubblici per la costruzione della rete. Si ritiene infatti che di tali contributi, si dovrebbe tenere conto alla scadenza della concessione, come evidenziato da numerosi enti locali.
- 7.50 Alcuni operatori nelle risposte al documento per la consultazione hanno evidenziato come ai contributi erogati dal Comune corrispondano specifiche prestazioni da parte delle imprese distributrici (realizzazione di lavori sulle reti, sconti ai clienti finali, ecc.). Pertanto ritengono che tali contributi non debbano essere portati a riduzione del capitale investito.
- 7.51 Tenuto conto delle osservazioni al documento per la consultazione, l'Autorità conferma l'intenzione di sottrarre i contributi a fondo perduto ricevuti dalle imprese dal capitale investito, ad eccezione dei casi in cui dalle clausole contenute nella concessione, l'impresa possa dimostrare che suddetti contributi non siano effettivamente a fondo perduto in quanto a fronte degli stessi sono corrisposte prestazioni di servizi da parte dell'impresa medesima.
- 7.52 In nessun caso si ritiene che possano essere prese in considerazione dall'Autorità nelle decisioni relative al trattamento dei contributi, situazioni dove la controprestazione dell'impresa consista nella fornitura al comune, titolare del servizio, di gas naturale a condizioni agevolate anche mediante società di vendita controllate, controllanti o anche solo collegate all'impresa di distribuzione. Eventuali accordi di tal genere si possono configurare come accordi restrittivi della concorrenza.
- 7.53 I contributi sia pubblici che privati saranno dedotti dal capitale investito in proporzione agli incrementi patrimoniali cui gli stessi si riferiscono.

Valutazione del capitale circolante netto

- 7.54 L'Autorità ha espresso l'intenzione di determinare il capitale circolante netto fissandolo pari all'1% del valore delle infrastrutture di rete a inizio periodo regolatorio, in linea con quanto previsto per il settore elettrico.
- 7.55 La maggior parte degli operatori condivide la determinazione in misura convenzionale del capitale circolante netto, ma ritiene più opportuno che venga fissato pari all'1% del capitale investito al lordo dei relativi ammortamenti.
- 7.56 Rispetto a tali osservazioni l'Autorità ritiene che possa essere accolta l'ipotesi di valutare in modo parametrico la consistenza del circolante netto in funzione del valore lordo delle immobilizzazioni, anziché del valore netto.
- 7.57 L'Autorità ritiene che in questo caso debba essere modificato però il saggio di incidenza parametrica. L'Autorità ritiene ragionevole fissare il livello del capitale circolante netto riconosciuto ai fini regolatori pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni nette.
- 7.58 Sempre in analogia con il settore elettrico e visto la valenza convenzionale che assume tale parametro, si ritiene che l'ammontare del capitale circolante debba essere determinato con riferimento all'anno di riferimento e poi mantenuto invariato durante il periodo regolatorio.

8 Determinazione degli ammortamenti riconosciuti in tariffa

- 8.1 L'Autorità nel primo documento per la consultazione ha proposto che la quota di ammortamento riferita al capitale investito sia determinata sulla base delle durate convenzionali dei cespiti attualmente stabilite dalla deliberazione n. 170/04.
- 8.2 Le imprese che hanno partecipato alla consultazione hanno dichiarato che tali vite utili non riflettono l'effettiva durata dei cespiti.
- 8.3 In relazione a tali critiche, l'Autorità ritiene corretto rivedere la durata delle vite utili convenzionali per la determinazione degli ammortamenti da riconoscere in tariffa a partire dall'anno 2009.
- 8.4 Nella tabella 1 sono riportate le durate di vita utile che l'Autorità intende adottare ai soli fini della regolazione tariffaria, basate anche sulle indicazioni pervenute in sede di consultazione:

Tabella 3 – Aliquote di ammortamento

Tipologia di cespite	Vita utile (anni)
Fabbricati	40
Condotte stradali	50
Impianti principali e secondari	20
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Misuratori convenzionali	20
Misuratori elettronici (con sistemi telelettura/telegestione)	15
Altre Immobilizzazioni	10
Automezzi, apparecchiature, sistemi informatici	5

- 8.5 In effetti l'adozione di durate di vita utile più lunghe consente da un lato di contenere l'onere in capo ai clienti finali, dall'altro di garantire maggiore stabilità alle imprese, mantenendo più alto nel tempo il valore del capitale investito netto in infrastrutture.

S10 Si ritengono congrue le durate ipotizzate? Se no, che cosa si propone in alternativa?

9 Remunerazione del capitale investito riconosciuto

- 9.1 Rispetto alle proposte formulate nel primo documento per la consultazione gli operatori hanno espresso forti critiche. In particolare gli operatori ritengono non adeguato il livello del β levered ipotizzato dall'Autorità, in quanto sostengono che la rischiosità della distribuzione del gas naturale sia superiore rispetto a quella di altri settori regolati, anche in relazione alla più breve durata delle concessioni.
- 9.2 Non adeguato risulta, secondo l'opinione degli operatori della distribuzione, il livello del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio proposto dall'Autorità in un *range* compreso tra 0,5 e 0,8. Secondo gli operatori della distribuzione la possibilità di indebitamento per le imprese del settore gas risulta più compressa rispetto per esempio al settore elettrico, proprio in ragione della maggior rischiosità.
- 9.3 Viene proposto anche un innalzamento del premio per il rischio di mercato dal 4% al 5%-6%, una revisione del livello del costo del debito che non risulterebbe sufficiente in relazione agli andamenti dell'*euribor* a 6 mesi e degli *spread* normalmente richiesti agli operatori rispetto a tale *benchmark* di riferimento.
- 9.4 Rispetto al livello della T viene proposto il mantenimento al 40% come previsto per il terzo periodo di regolazione del settore elettrico, mentre viene giudicata corretta e oggettiva la rideterminazione dell'aliquota t_c .
- 9.5 Un operatore giudica infine non adeguato il livello del tasso di inflazione. In luogo del livello proposto pari all'1,7% viene proposto un livello pari al 3,3%.
- 9.6 In relazione a tali considerazioni, l'Autorità ritiene innanzitutto, al di là della valutazione dei singoli parametri che influiscono sul livello del WACC, che debba essere fatta una valutazione sintetica, che tenga conto delle relazioni che sussistono tra i diversi parametri.

Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E)

- 9.7 L'Autorità ritiene che le imprese che operano nel settore della distribuzione del gas naturale debbano ottimizzare il rapporto tra le fonti di finanziamento in modo da rendere minimo il costo del capitale che i consumatori sono chiamati a sostenere.
- 9.8 Peraltro l'Autorità, come disposto per il settore elettrico, non ritiene opportuno che le imprese eccedano nel ricorso al capitale di debito. Situazioni di eccessivo sfruttamento della leva finanziaria potrebbero infatti essere foriere di dissesti economico-finanziari, le cui ricadute andrebbero comunque a danno dei clienti finali del servizio.
- 9.9 In questa logica l'Autorità ritiene opportuno fissare un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio che serva da stimolo alle imprese per oculate politiche finanziarie volte a creare valore per il consumatore finale. Tenendo conto del livello di partenza, fissato per il secondo periodo di regolazione pari a 0,5, e dell'effettivo livello di indebitamento, l'Autorità intende restringere il possibile *range* di definizione del rapporto D/E, limitandolo a valori compresi tra 0,5 e 0,6.

Rendimento delle attività prive di rischio

9.10 L'Autorità conferma l'utilizzo della stessa metodologia proposta per il settore elettrico. Sulla base dell'andamento del BTP decennale *benchmark* registrato nel periodo giugno 2007 – maggio 2008, il livello del tasso di rendimento privo di rischio risulta pari a 4,55%. Il livello che sarà adottato nel provvedimento finale comunque rifletterà gli ultimi dati disponibili in tempo utile per il provvedimento.

Premio per il rischio di mercato

9.11 L'Autorità ritiene che non siano elementi tali da giustificare una diversa valutazione a distanza di soli sei mesi del premio per il rischio di mercato. Viene confermato il livello del 4,00%.

Rischio sistematico per l'attività di distribuzione

9.12 L'Autorità ritiene che nella consultazione non siano state portate evidenze tali da giustificare una revisione del livello del β levered. E' però indubbio che il quadro normativo della distribuzione gas è in evoluzione, soprattutto per le previsioni contenute nel decreto legge 159/07 e questo comporta una rischiosità aggiuntiva anche se le potenziali politiche di aggregazione ne attenuano in modo sensibile la portata. L'Autorità, comunque, intende tenerne conto fissando un livello di β levered compreso tra 0,65 e 0,70.

9.13 Per il capitale investito nel servizio di commercializzazione l'Autorità propone l'adozione dello stesso livello del β levered previsto per l'attività di distribuzione.

Rischio sistematico per l'attività di misura

9.14 In analogia con quanto previsto per il settore elettrico, l'Autorità ritiene che il livello di rischio sistematico proprio dell'attività di misura, anche in relazione all'ipotesi di possibile futura liberalizzazione di tale segmento, si collochi a un livello superiore rispetto a quello dell'attività di distribuzione.

9.15 A questo scopo l'Autorità intende stimare il β levered da applicare per la remunerazione del capitale investito nella misura maggiorando il livello del β levered riconosciuto per l'attività di distribuzione di un coefficiente pari al rapporto tra il β levered riconosciuto per l'attività di misura dell'energia elettrica e il β levered riconosciuto per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Costo del debito

9.16 L'Autorità ritiene opportuno mantenere lo stesso *spread* adottato per la regolazione del servizio elettrico, non essendo emerse evidenze che giustifichino un incremento del costo del capitale di debito. Si mantiene pertanto lo *spread* pari a 0,45%.

Scudo fiscale e livello della tassazione

9.17 L'Autorità conferma il livello dell'aliquota dello scudo fiscale al 27,5%, pari all'aliquota dell'IRES. Per quanto riguarda il livello dell'aliquota T, l'Autorità ha ragione di ritenere che il livello della pressione fiscale ipotizzato nel primo documento della consultazione possa essere ritenuto ragionevole e, al più possa essere rivisto al ribasso. L'Autorità conferma che il livello dell'aliquota T potrà essere fissata pari a 0,37 o a 0,38.

Tasso di inflazione

- 9.18 Secondo quanto riportato nel Bollettino Economico della Banca d'Italia di aprile 2008, l'inflazione al consumo in Italia resterebbe elevata per tutto il 2008. I dati del *Consensus Forecast* di marzo stimano il livello di inflazione al 2,6%. I dati successivi sembrerebbero peraltro giudicare livelli superiori al 3%.
- 9.19 Il livello del tasso di inflazione che viene esplicitato a denominatore della formula del WACC deve riflettere il livello atteso incorporato nei parametri riportati a numeratore della medesima formula, in particolare nel tasso di rendimento delle attività prive di rischio, basato su dati medi relativi a 12 mesi. Se si prende a riferimento lo *spread* tra tale tasso di rendimento nominale e il tasso di rendimento reale nel periodo successivo all'adozione dell'euro, il tasso di inflazione atteso implicito dovrebbe assumere un valore intorno al 2,2% - 2,3%.
- 9.20 D'altra parte, secondo quanto riportato nella relazione annuale della Banca d'Italia le attese d'inflazione nel lungo periodo desumibili dai prezzi delle attività finanziarie si collocano attualmente su livelli lievemente superiori al 2 per cento².
- 9.21 L'Autorità per la fissazione del livello del tasso di inflazione nel provvedimento finale terrà anche conto delle indicazioni del *Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2009-2013* approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 giugno 2006 che dovrebbe confermare un tasso di inflazione programmato dell'1,7%.
- 9.22 A titolo indicativo, per consentire una prima valutazione delle proposte contenute nel presente documento, l'Autorità assume un tasso di inflazione atteso compreso tra l'1,7% e il 2,0%.

Tabella 4 – Range possibile di valori per il tasso di remunerazione del capitale investito nel terzo periodo di regolazione

Parametro	Descrizione	Distribuzione		Misura	
		min	max	min	max
<i>rf</i>	Tasso nominale attività prive di rischio	4,55%			
<i>b levered</i>	Rischio sistematico attività	0,65	0,70	0,73	0,78
<i>ERP</i>	Premio di mercato	4,00%			
<i>Kd</i>	Rendimento capitale di debito	5,00%			
<i>D/E</i>	Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio	60%	50%	60%	50%
<i>T</i>	Aliquota fiscale	37%	38%	37%	38%
<i>tc</i>	Scudo fiscale	27,5%			
<i>rpi</i>	Inflazione	2,0%	1,7%	2,0%	1,7%
WACC	Costo medio ponderato del capitale	7,1%	8,0%	7,4%	8,4%

² Cfr. Relazione Annuale Banca d'Italia – pag. 61

PARTE III

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura

10 Aspetti generali

Struttura generale dei vincoli ai ricavi ammessi

- 10.1 L’Autorità intende confermare l’impostazione generale illustrata nel primo documento per la consultazione, rispetto alla quale non sono state sollevate critiche sostanziali.
- 10.2 L’Autorità, come illustrato in modo più ampio nel primo documento per la consultazione, propone la disaggregazione del vincolo ai ricavi come determinato nel secondo periodo di regolazione sulla base dei seguenti criteri:
- *funzionale per fase della filiera*. Il vincolo ai ricavi è disaggregato per fase della filiera. In particolare viene individuato il ricavo ammesso per l’attività di distribuzione (VRD), il ricavo ammesso per l’attività di misura (VRM) e il ricavo ammesso per l’attività di commercializzazione dei servizi (VRC);
 - *geografica*. Il vincolo ai ricavi per le attività di distribuzione e misura è suddiviso in una parte a copertura dei costi propri della località e in una parte a copertura dei costi comuni a più località e definiti a livello centralizzato dell’impresa;
 - *per natura*. Il vincolo ai ricavi è poi disaggregato in funzione della natura del costo alla cui copertura è destinato il ricavo. Allo scopo si distinguono tre parti: a remunerazione del capitale investito, a copertura degli ammortamenti e a copertura dei costi operativi.
- 10.3 In relazione all’articolazione dei vincoli sulla base di un criterio geografico che distingue una componente riferita a una località e una componente riferita all’impresa, è stato evidenziato che sussistono situazioni nelle quali sullo stesso territorio comunale, porzioni differenti del comune sono servite da impianti fisicamente non interconnessi tra loro, gestiti da operatori differenti.
- 10.4 In merito l’Autorità ritiene opportuno modificare la posizione espressa nel primo documento per la consultazione, dove si prospettava una variazione della nozione di località, e riconfermare la definizione di località come comune o parte di esso servito da un’impresa di distribuzione mediante lo stesso impianto di distribuzione.
- 10.5 Come indicato nel primo documento per la consultazione, l’Autorità intende mantenere l’unità elementare “località”, come riferimento territoriale minimo da cui partire per dimensionare il ricavo ammesso sull’intero ambito di concessione.

S11	Rispetto alla soluzione indicata nel documento si ritengono preferibili altre ipotesi? Se sì, quali?
-----	--

Precisazioni sui confini delle attività regolate

- 10.6 Alcuni dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno suggerito di procedere a una più precisa perimetrazione dei confini di ciascuna delle attività che vengono individuate ai fini della regolazione tariffaria.
- 10.7 In merito è opportuno precisare che l'identificazione dei confini ha come base di partenza le disposizioni della deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11, in materia di *Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, come successivamente integrata e modificata* (di seguito: deliberazione n. 11/07).
- 10.8 Ai sensi della deliberazione n. 11/07, comma 4.16, l'attività di *distribuzione del gas naturale* comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna, diretta o indiretta presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco.
- 10.9 In particolare, si ritiene che l'obbligo di servizio pubblico si sostanzia anche nei confronti delle interconnessioni con altre reti di distribuzione, in ragione dell'esigenza di garantire l'economicità della fornitura nello sviluppo del servizio.
- 10.10 Ai fini tariffari sono enucleati dall'attività di distribuzione i costi relativi al comparto di cui al comma 6.11, lettera f), della medesima deliberazione n. 11/07, oggetto di separata remunerazione nell'ambito della commercializzazione dei servizi.
- 10.11 Il comma 4.17 della deliberazione n. 11/07 definisce il perimetro dell'attività di misura. L'attività di misura del gas naturale: comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.
- 10.12 All'interno di tale perimetro, come precisato nel primo documento per la consultazione, fanno parte del servizio remunerato tramite le tariffe di distribuzione, misura e commercializzazione tutte le attività previste in capo ai distributori e per le quali non sia espressamente previsto uno specifico corrispettivo o la fornitura con preventivo.

S12 E' chiara la demarcazione dei confini tra le attività ai fini tariffari? Si condivide l'approccio proposto dall'Autorità? Se no, perché?
--

11 Vincolo ai ricavi ammessi per l'attività di distribuzione

Struttura dei vincoli ai ricavi ammessi per l'attività di distribuzione

- 11.1 Come indicato nel primo documento per la consultazione il vincolo ai ricavi ammessi per l'attività di distribuzione (VRD) risulta suddiviso in vincolo ai ricavi ammessi di località (VRD_i) e vincolo ai ricavi ammessi centralizzati (VRD_c).

Vincolo ai ricavi ammessi per l'attività di distribuzione di località

11.2 L'Autorità nel primo documento per la consultazione aveva proposto di articolare il vincolo ai ricavi ammessi per l'attività di distribuzione di località (VRD_i) nei seguenti elementi:

- RCR_i è il ricavo a copertura dei costi del capitale investito in infrastrutture di rete per la località i ;
- AMR_i è il ricavo a copertura degli ammortamenti delle infrastrutture di rete, relativo alla località i ;
- OME_i è il ricavo a copertura dei costi operativi relativi alle manutenzioni ordinarie e all'esercizio specifico delle infrastrutture di rete;
- COL_i sono gli altri costi relativi alla singola località, quali ad esempio la quota parte degli oneri per canoni di concessioni riconosciuti dalla normativa primaria.

11.3 Rispetto a questa articolazione, l'Autorità intende proporre un separato trattamento della componente COL_i , che viene pertanto ad essere esclusa dal vincolo ai ricavi ammessi per l'attività di distribuzione di località (VRD_i) e va a costituire una componente separata alla cui copertura concorrono esclusivamente i punti di riconsegna siti nella località dove il comune ha dato corso all'aumento dei canoni sulla base delle disposizioni del decreto legge 159/07. L'Autorità, come meglio si vedrà nella Parte IV, intende attivare a questo scopo una specifica componente tariffaria.

Componenti del vincolo di località a copertura dei costi di capitale

11.4 Per l'anno base, il valore di RCR_i sarà determinato in funzione del livello del capitale investito riconosciuto netto relativo all'anno 2009 per ciascuna località i ($CR_{09,i}$). Il livello del $CR_{09,i}$ è calcolato a partire dal livello del capitale investito relativo all'anno 2006 ($CR_{06,i}$), determinato secondo le metodologie di cui al paragrafo 7.2 e seguenti, aggiornato per tener conto dell'inflazione, in base all'andamento del deflatore degli investimenti fissi lordi, e dei nuovi investimenti. In termini formali CR_{09} sarà calcolato come:

$$CR_{09} = CR_{06} * (1 + I_{07}) * (1 + I_{08}) + NI_{07} * (1 + I_{08})$$

dove:

- I_{07} e I_{08} sono il deflatore degli investimenti fissi lordi da applicare per l'anno 2007 e l'anno 2008;
- $NI_{07} = Investimenti_{07} - AMR_{07} - Contributi capitalizzati_{07} - Dismissioni_{07}$

con:

- $contributi capitalizzati_{07}$: sono i contributi pubblici e privati capitalizzati relativamente all'anno 2007;
- $dismissioni_{07}$: sono le dismissioni effettuate nell'anno 2007.

11.5 Nel caso di capitali comuni a più località, la loro allocazione avverrà sulla base della località in cui fisicamente è collocato il cespite o sulla base di una ripartizione proporzionale alle rispettive occupazioni di territorio.

11.6 Il livello di AMR_i è valutato sulla base del capitale investito riconosciuto lordo, calcolato coerentemente con quanto indicato in precedenza, e sulla base delle vite utili indicate nel paragrafo 8.4

Componenti del vincolo di località a copertura dei costi operativi

- 11.7 Dalla consultazione sono emersi commenti non univoci in relazione al trattamento della componente OME_i . Nelle intenzioni dell’Autorità la componente OME_i dei ricavi sarebbe destinata alla copertura dei costi operativi relativi alle manutenzioni ordinarie, specifiche delle infrastrutture di rete, da determinarsi sulla base di una percentuale fissa s del valore del capitale investito lordo.
- 11.8 Rispetto a tale ipotesi alcuni hanno osservato che sarebbe più opportuno definire il livello dei ricavi a copertura dei costi di esercizio e manutenzione in funzione crescente del grado di vetustà delle infrastrutture.
- 11.9 Rispetto al livello ipotizzato per il parametro s , alcuni operatori hanno ritenuto congruo il livello proposto; altri lo hanno invece ritenuto eccessivamente elevato.
- 11.10 E’ stato osservato che le imprese di distribuzione del gas presentano modelli organizzativi e quindi strutture di costo che possono differire significativamente le une dalle altre. Alcune imprese si sono organizzate, accentrando molte funzioni, altre hanno invece mantenuto strutture più decentrate. Secondo quanto osservato da alcune imprese che hanno partecipato alla consultazione, la regolazione tariffaria non deve creare distorsioni nelle scelte organizzative delle imprese. In questo senso alcuni hanno osservato che le ipotesi di ripartizione dei ricavi tariffari, tra ricavi a copertura dei costi centralizzati e ricavi a copertura dei costi di località, potrebbero risultare penalizzanti rispetto alle politiche di centralizzazione, ritenute più coerenti con uno sviluppo efficiente del servizio.
- 11.11 E’ stata proposta infine l’attivazione di una specifica raccolta dati volta a verificare la disponibilità di dati concreti che consenta di stabilire un livello coerente con le realtà riscontrate del parametro s .
- 11.12 Nelle intenzioni dell’Autorità l’introduzione della componente OME_i avrebbe lo scopo di catturare, almeno in parte, l’effetto prodotto da caratteri territoriali esogeni all’impresa sul livello dei costi operativi. Si ha infatti ragione di ritenere che il livello dei costi delle manutenzioni e, seppur in diverso grado, dei costi di esercizio, sia legato all’estensione della rete infrastrutturale gestita dalle imprese.
- 11.13 Peraltro l’Autorità, come illustrato nei successivi paragrafi 11.52 e seguenti, intende in via transitoria e in una logica di convergenza graduale verso condizioni di efficienza nell’erogazione del servizio, prevedere una differenziazione dei ricavi riconosciuti a copertura dei costi operativi in funzione della dimensione delle imprese di distribuzione e della densità della clientela nel territorio dalle stesse servite.
- 11.14 La contestuale attivazione della componente OME_i e di una componente a copertura degli altri costi operativi centralizzati (ACO) differenziata anche in funzione di caratteristiche territoriali, presenta alcuni problemi di duplicazione di segnali. Pertanto, anche in ragione della necessità di svolgere adeguati approfondimenti per stabilire quale livello possa essere ritenuto congruo per il parametro s e per verificare che l’introduzione di tale componente non sia di ostacolo a uno sviluppo efficiente del servizio, l’Autorità intende abbandonare, almeno temporaneamente, l’ipotesi di introdurre la componente OME_i .
- 11.15 Di conseguenza, tutti i costi operativi, nel transitorio, potrebbero trovare copertura in un’apposita componente a copertura dei costi operativi di località e centralizzati (DCO), relativa al vincolo ai ricavi centralizzati per impresa riconosciuti per l’attività di distribuzione, come meglio evidenziato nel successivo paragrafo 11.61.

S13	Si condivide l’ipotesi di abbandonare, almeno temporaneamente, l’introduzione di una componente del vincolo ai ricavi ammessi di località per l’attività di distribuzione?
-----	--

S14 Si ritiene che una differenziazione del ricavo riconosciuto a copertura dei costi operativi in funzione della densità di punti di riconsegna serviti per km di rete sia opportuna e rifletta effettivamente il diverso livello di costo di produzione del servizio?

Componenti del vincolo di località a copertura di altri costi

11.16 Nel primo documento per la consultazione l’Autorità ha previsto l’introduzione di una specifica componente COL_i , destinata alla copertura di altri costi operativi specifici di località, quali ad esempio eventuali canoni riconosciuti ai sensi della normativa primaria.

11.17 L’Autorità ha proposto di differenziare il riconoscimento degli oneri posti in capo alle imprese di distribuzione, distinguendo tra i casi in cui il comune è proprietario delle reti e i casi in cui il comune non risulti proprietario delle infrastrutture. Mentre nel primo caso non viene riconosciuto alcun onere aggiuntivo, nel secondo viene ammesso a riconoscimento solo l’onere determinato secondo la seguente regola operativa:

$$MAX \{ [0,1 * (VRD_i + VRM_i) - CAN_0] ; 0 \}$$

dove CAN_0 è il canone concordato precedentemente l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto legge 159/07, ed è posto in detrazione, in quanto, gli accordi in atto sono frutto di una libera accettazione tra le parti.

11.18 Alcuni operatori hanno condiviso gli orientamenti dell’Autorità. Altri hanno espresso perplessità circa la differenziazione del trattamento legato alla proprietà delle reti. Sempre con riferimento alla questione della proprietà delle reti, è stato proposto che tutto l’importo aggiuntivo richiesto dai comuni ai sensi delle disposizioni del decreto legge 159/07 debba essere riconosciuto alle imprese di distribuzione, indipendentemente dal soggetto che è proprietario delle reti.

11.19 E’ stato proposto che vengano riconosciuti esclusivamente i “*canoni amministrativi veri e propri*”, coerentemente con le recenti ipotesi di revisione dei criteri di aggiudicazione delle gare.

11.20 E’ stato suggerito di non prevedere alcun meccanismo di trasferimento degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative sui clienti finali. Quanto imposto dal legislatore si potrebbe infatti configurare come una contropartita per il prolungamento della durata della concessione a gestire un servizio in monopolio.

11.21 L’Autorità, pur prendendo atto di tali osservazioni, ritiene che l’esigenza di coniugare il primario obiettivo della tutela del consumatore con il vincolo di garanzia dell’equilibrio economico – finanziario delle imprese, nonché di garantire un adeguato livello di investimenti, imponga di considerare gli eventuali gravami imposti del decreto legge 159/07 come un onere aggiuntivo straordinario da considerare nella base dei costi operativi da remunerare in tariffa, senza con ciò far venir meno il più generale principio in base al quale i canoni di concessione concordati tra le parti non possano e non debbano essere riconosciuti in tariffa.

11.22 L’Autorità ritiene poi opportuno precisare, a fronte delle osservazioni pervenute, che la differenziazione tra casi in cui il comune è proprietario delle reti e casi in cui il comune non è proprietario delle reti, si rende necessaria a tutela del cliente finale. Infatti, qualora il canone complessivamente versato a un comune interamente proprietario delle reti non raggiunga il livello del 10%, si ha ragione di ritenere che l’impresa si trovi nella condizione di beneficiare dei frutti derivanti dalla presenza di una rete, senza averne sopportato i relativi oneri. Le tariffe applicate ai clienti finali comprendono infatti sia la remunerazione del

capitale investito, sia l'ammortamento. In merito è opportuno osservare che mediamente la componente relativa alla remunerazione del capitale incide per circa il 40% sulla tariffa di distribuzione. Se meno del 10% viene versato al comune proprietario, significa che l'impresa di distribuzione trattiene compensi che in realtà spettano al proprietario delle reti e quindi consegue extra-profitti. Un aumento del canone entro tali limiti costituisce una pura estrazione di extra-profitti e pertanto l'Autorità non ritiene necessario un intervento ristoratore.

11.23 Rispetto a questo aspetto, la proposta iniziale dell'Autorità potrebbe essere corretta per tenere conto delle situazioni in cui il comune è proprietario, ma non interamente delle infrastrutture di rete. In tali casi l'Autorità ritiene che possa essere introdotta la seguente regola di riconoscimento:

$$RC = 1 - GP$$

dove:

- *RC* è il coefficiente che esprime il grado di riconoscimento dell'incremento del canone. *RC* assume valore pari a 1 nel caso in cui il comune non risulti proprietario di alcuna porzione di rete;
- *GP* è il coefficiente che esprime il grado di proprietà delle reti da parte del comune. *GP* può variare tra zero e uno. Assume valore uno, quando il comune è interamente proprietario delle reti.

11.24 In termini formali, l'ammontare di incremento riconosciuto, per effetto dell'introduzione del coefficiente *RC* risulta pari a:

$$MAX \{ 0, 1 * (VRD_i + VRM_i) - CAN_0 \} * RC; 0 \}.$$

11.25 In ogni caso si ritiene che gli incrementi dei canoni disposti dai comuni in applicazione delle disposizioni del decreto legge 159/07 possano essere trasferiti sui clienti finali mediante apposite componenti tariffarie, solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- i comuni che hanno deliberato l'aumento del canone, devono rendere disponibile la propria concessione per le nuove gare che saranno affidate a livello aggregato in base ai nuovi ambiti definiti conformemente alle disposizioni del medesimo decreto legge 159/07;
- sul piano temporale, il riconoscimento cessa al momento dell'aggiudicazione delle nuove gare;
- i comuni devono fornire documentazione in relazione all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, cui, secondo le disposizioni di legge devono risultare destinati prioritariamente i fondi raccolti con l'incremento dei canoni.

11.26 L'Autorità ritiene che gli oneri tariffari aggiuntivi conseguenti alle decisioni dei comuni di incrementare i canoni non debbano essere socializzati tra tutti i clienti di uno stesso ambito tariffario, ma debbano trovare copertura limitatamente alla località in relazione alla quale è richiesto l'incremento del canone medesimo.

11.27 Sul piano formale ciò comporta che la componente COL_i non sia considerata come parte del vincolo ai ricavi ammessi per il servizio di distribuzione, ma sia trattata separatamente e sia la base per la determinazione di una apposita componente tariffaria, distinta rispetto alla tariffa di distribuzione, come meglio precisato nei paragrafi 20.1 e seguenti, di cui distributore e venditore dovranno dare separata evidenza nelle bollette.

Vincolo ai ricavi ammessi centralizzati per impresa relativi all'attività di distribuzione del regime ordinario

11.28 Nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha proposto una formulazione del ricavo centralizzato per impresa suddiviso nelle tre componenti *RCA*, a copertura dei costi del capitale investito in infrastrutture centralizzate, *AMA*, a copertura degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati e *ACO* relativo ai costi operativi condivisi.

Componente del vincolo centralizzato a remunerazione del capitale investiti

11.29 Nella proposta dell'Autorità per l'individuazione dei cespiti centralizzati sono compresi i fabbricati non industriali e loro pertinenze, i sistemi informatici, i centri di telegestione e telecontrollo, gli automezzi, le immobilizzazioni immateriali, al netto del valore dei fondi dell'impresa che rientrano nella determinazione del capitale investito.

11.30 Rispetto a tale proposta è stato osservato che devono essere considerati anche mobili e arredi d'ufficio, macchine d'ufficio, dispositivi di sicurezza e di protezione individuali, le apparecchiature di misura e analisi, i laboratori.

11.31 Tenuto conto di tali osservazioni l'Autorità intende fare riferimento alle seguenti tipologie di cespiti centralizzati:

- automezzi;
- attrezzature;
- arredi e macchinari;
- fabbricati non industriali a uso ufficio (sedi centrali e operative);
- sistema informativo (*hardware e software*);
- telemisura e telecontrollo centralizzato.

S15 Si condivide l'elenco delle tipologie di cespiti che sono state individuate?
--

11.32 Per la valorizzazione dei cespiti centralizzati l'Autorità ha proposto di adottare il metodo del costo storico rivalutato, qualora sia disponibile la puntuale stratificazione dei valori dei cespiti acquisiti. Se la stratificazione non è disponibile è stata invece proposta una valutazione parametrica, in funzione del valore delle infrastrutture di rete relativo alle località servite dall'impresa, mediante definizione di un apposito coefficiente α .

11.33 Rispetto a tale proposta è stato osservato da alcuni operatori che il coefficiente α dovrebbe essere fissato sulla base di una specifica raccolta dati, mentre altri hanno rilevato che il valore assunto da tale coefficiente risulta di particolare importanza per garantire la copertura dei costi. Alcuni soggetti hanno proposto un *range*, per la fissazione del coefficiente α , che varia tra il 10% e il 15%.

11.34 L'Autorità ha effettuato ulteriori approfondimenti sul tema e ritiene opportuno proporre una soluzione diversa rispetto a quella prospettata nel primo documento per la consultazione.

11.35 La dotazione di cespiti centralizzati nell'opinione dell'Autorità dipende infatti anche dalle scelte di tipo organizzativo effettuate dall'impresa. Per esempio, la dotazione di automezzi dipende anche dal grado di esternalizzazione di alcuni servizi, quali ad esempio quelli relativi ai lavori della gestione utenza.

- 11.36 Un riconoscimento individualizzato del capitale investito in cespiti centralizzati, abbinato a meccanismi di riconoscimento dei costi operativi per classi di impresa potrebbe portare in taluni casi a una sovra-remunerazione, mentre in altri potrebbe essere origine di squilibri tra costi e ricavi.
- 11.37 L’Autorità, in linea di principio, ritiene che le scelte regolatorie debbano essere neutre rispetto alle scelte organizzative dell’impresa che deve poter adottare la soluzione che ritiene più vantaggiosa economicamente per la fornitura del servizio, senza che tale scelta sia influenzata da asimmetrie regolamentari.
- 11.38 Anche in relazione all’ipotesi di definire un coefficiente α che mette in relazione le dotazioni di cespiti centralizzati rispetto alla dotazione di infrastrutture locali, l’Autorità ritiene che, a seguito di approfondimenti svolti, tale ipotesi potrebbe risultare premiante per le imprese che si trovano a operare in aree con più bassa densità di punti di riconsegna e che, in ragione di ciò, dispongono di infrastrutture locali più estese rispetto ad altre imprese operanti in contesti.
- 11.39 Tutto ciò considerato, l’Autorità ritiene opportuno modificare la propria proposta iniziale, proponendo per la consultazione due diverse ipotesi per la determinazione delle componenti di ricavo a remunerazione del capitale investito in infrastrutture centralizzate (*RCA*) e a copertura degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati (*AMA*).
- 11.40 Una prima ipotesi prevede una valutazione del capitale investito lordo e del capitale investito netto sulla base del costo storico, determinando un valore medio unitario per ciascuna classe omogenea riferito al punto di riconsegna, coerentemente con quanto viene previsto per la determinazione dei costi operativi. Resta esclusa da questa ipotesi di valutazione sulla base del dato di bilancio, la tipologia di cespiti relativa alla sede centrale e agli immobili adibiti ad uffici o di rappresentanza, rispetto alla quale si intende procedere a una valutazione parametrica. Mentre infatti per le altre tipologie di cespiti si ritiene che una valutazione al costo storico, considerata la breve durata di vita utile di tali tipologie di cespiti e il grado relativamente elevato di obsolescenza di alcune tipologie, consenta una valutazione nel complesso corretta, nel caso delle sedi centrali, l’utilizzo del costo storico risulta palesemente poco consistente.
- 11.41 La valutazione parametrica del capitale investito negli immobili di cui al punto precedente potrebbe essere agevolmente effettuata ipotizzando una dotazione standard di superficie disponibile per dipendente (ad esempio 10 m²), valorizzati sulla base del costo a metro quadro a sua volta definito in base a valutazioni medie dei prezzi degli immobili dei comuni presso cui sono site tali sedi, eventualmente escludendo le aree di particolare pregio. Inoltre non dovrebbe essere difficile risalire all’anno di acquisizione degli immobili per determinare il fattore di degrado.
- 11.42 Una seconda ipotesi, alternativa rispetto alla valutazione basata sui dati di bilancio, prevede l’adozione di un criterio di valutazione a costi *standard*.
- 11.43 Per le tipologie di cespiti automezzi, attrezzature e arredi e macchine d’ufficio si può identificare un ammontare *standard* di capitale investito per addetto basato su una valutazione tecnica del fabbisogno *standard* come riportato nella tabella 5:

Tabella 5– Ipotesi per la definizione del capitale investito standard per addetto

Tipologia di cespite	Dotazione media per addetto	Costo medio cespite (a nuovo)	Capitale investito medio lordo per addetto (euro)
Automezzi	0,2 automezzi dipendente	per 25.000 euro	5.000 euro
Attrezzature	0,4 per addetto come operaio	inquadrato 8.000 euro per dotazione standard	3.200
Arredi e macchinari	0,4 per addetto come impiegato, quadro o dirigente	inquadrato 6.000 euro per dotazione standard	2.400

- 11.44 Per le tipologie di cespiti relative a sistema informativo e a telemisura e telecontrollo centralizzato si può ipotizzare una valutazione media per cliente servito, con un minimo stabilito in somma fissa.
- 11.45 Per esempio per il sistema informativo si può ipotizzare un ammontare standard di capitale investito lordo per punto di riconsegna servito pari a 8 euro, con un minimo di 30.000 euro per impresa, e per il sistema di telemisura e telecontrollo un ammontare di 3 euro per punto di riconsegna servito, con un minimo di 15.000 euro per impresa.
- 11.46 Sulla base dell'ammontare standard di capitale investito per addetto e in funzione del rapporto effettivo di addetti per punto di riconsegna servito per ciascuna classe omogenea di imprese, come identificata ai fini della determinazione dei costi operativi nel paragrafo 11.59, viene fissato l'ammontare *standard* di capitale investito per punto di riconsegna. Tale ammontare risulta quindi differenziato tra le classi di imprese in funzione del numero di dipendenti.
- 11.47 In caso di applicazione di un criterio parametrico, la componente *RCA* viene determinata moltiplicando il tasso di remunerazione del capitale investito (*WACC*) per il capitale investito netto, calcolato in funzione dell'ammontare *standard* di capitale investito per punto di riconsegna e di un apposito coefficiente di degrado.
- 11.48 Rispetto alla fissazione del coefficiente di degrado l'Autorità intende proporre una duplice alternativa:
- si applica un coefficiente di degrado fornito dalla singola impresa, calcolato sulla base della stratificazione dei propri cespiti e delle vite utili definite al paragrafo 8.4
 - si applica un coefficiente medio di settore, individuato sulla base delle risultanze medie di cui al punto precedente.
- 11.49 Rispetto alle due alternative di cui al precedente punto, in ogni caso l'Autorità intende privilegiare la prima opzione, in tal senso:
- se le imprese adottano il metodo del costo storico per gli investimenti di località, dovranno obbligatoriamente scegliere la prima opzione;
 - le imprese che opteranno per la seconda soluzione, dovranno presentare congiuntamente alla perizia sulla consistenza impiantistica, una dichiarazione di impossibilità a ricostruire il fattore di degrado per i cespiti di cui al paragrafo 11.31.
- 11.50 Resta ferma, comunque, la specificità degli immobili di cui al precedente paragrafo 11.41 per i quali dovrebbe essere disponibile la data di acquisizione.

11.51 La componente *AMA* viene calcolata per ciascuna impresa applicando all'ammontare *standard* di capitale investito per punto di riconsegna il coefficiente di ammortamento fissato dall'Autorità.

S16	In relazione alle alternative descritte ai paragrafi 11.40 e 11.42 e seguenti, va precisato che l'Autorità intende adottare solo una delle due alternative. Quale delle ipotesi proposte si ritiene preferibile? Perché? Esistono ulteriori ipotesi che potrebbero essere più proficuamente adottate?
S17	Nel caso in cui si ritenga preferibile l'approccio di tipo parametrico, si ritiene che i valori riportati per la stima del capitale investito lordo siano appropriati?
S18	Nel caso in cui si ritenga preferibile l'approccio di tipo parametrico, le proposte per la definizione del fattore di degrado si ritiene siano condivisibili? Oppure si può individuare un coefficiente di degrado medio di settore? In questo caso quale valore potrebbe essere assunto? Ove siate un'impresa di distribuzione, qual è il coefficiente medio di degrado dei cespiti di cui al paragrafo 11.31 della vostra impresa?
S19	E' condivisibile il trattamento prospettato per la sede centrale e gli immobili adibiti ad uffici o di rappresentanza? Il parametro di 10 metri quadri per impiegato è un valore condivisibile? Se no, quale valore potrebbe essere più adeguato?

Componente del vincolo centralizzato a copertura dei costi operativi

11.52 Ai fini della copertura dei costi operativi, nel primo documento per la consultazione l'Autorità aveva proposto per la consultazione quattro ipotesi alternative:

- ***Ipotesi B.1:*** mantenimento della regolazione vigente nel secondo periodo regolatorio, basato su criteri parametrici e riferita a livelli medi di settore;
- ***Ipotesi B.2:*** determinazione del ricavo ammesso unitario sulla base dei costi propri di ciascuna impresa, come desunti dai conti annuali separati redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01;
- ***Ipotesi B.3:*** determinazione del ricavo ammesso unitario sulla base dei costi medi di classi omogenee di imprese, definite in relazione al numero di punti di riconsegna serviti e/o alla densità di punti di riconsegna in rapporto all'estensione della rete (numero di punti di riconsegna per km di rete);
- ***Ipotesi B.4:*** determinazione del ricavo ammesso unitario sulla base di analisi della frontiera efficiente.

11.53 Dalle risposte fornite in relazione alle ipotesi AIR presentate nel documento non emerge una chiara preferenza per una delle proposte.

11.54 L'Autorità, anche in relazione ai commenti pervenuti, intende consolidare la proposta formulata nell'ipotesi B.3, prevedendo alcune modifiche rispetto all'impostazione originaria.

11.55 Come già evidenziato nel paragrafo 11.15, l'Autorità intende temporaneamente accantonare l'ipotesi di introdurre una componente OME_i , da dimensionare in funzione della consistenza delle infrastrutture di rete locali.

11.56 In conseguenza di ciò, nel terzo periodo di regolazione, in luogo di attivare due distinte componenti OME_i e ACO , per la copertura dei costi operativi, l'Autorità intende prevedere un'unica componente DCO

- 11.57 L’Autorità ha peraltro ragione di ritenere che la densità dell’utenza servita, espressa in termini di punti di riconsegna serviti per km di rete, possa influenzare in modo significativo il livello del costo di produzione del servizio.
- 11.58 In questo senso appare opportuno, anche accogliendo una delle proposte formulate, consolidare l’ipotesi già abbozzata nella prima consultazione, che prevede di individuare le classi omogenee di imprese tenendo conto del grado di densità, in termini di punti di riconsegna serviti per km di rete, delle aree servite da ciascuna impresa.
- 11.59 In funzione della tipologia delle aree servite sono individuate tra classi di imprese. Imprese che presentano complessivamente:
- alta densità di clienti per km di rete (oltre 0,12 punti di riconsegna per km di rete);
 - media densità di clienti per km di rete (oltre 0,6 e fino a 0,12 punti di riconsegna per km di rete);
 - bassa densità di clienti per km di rete (fino a 0,6 punti di riconsegna per km di rete).
- 11.60 Pertanto, combinando la classificazione per dimensione e la classificazione per densità, l’Autorità intende proporre le seguenti classi omogenee di imprese, come riportate nella tabella 6:

Tabella 6– Proposta per l’identificazione delle classi omogenee di imprese

Imprese che servono fino a 50.000 punti di riconsegna in aree ad alta densità	Imprese che servono fino a 50.000 punti di riconsegna in aree a media densità	Imprese che servono fino a 50.000 punti di riconsegna in aree a bassa densità
Imprese che servono oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna in aree ad alta densità	Imprese che servono oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna in aree a media densità	Imprese che servono oltre 50.000 e 300.000 punti di riconsegna in aree a bassa densità
Imprese che servono oltre 300.000 punti di riconsegna in aree ad alta densità	Imprese che servono oltre 300.000 punti di riconsegna in aree a media densità	Imprese che servono oltre 300.000 punti di riconsegna in aree a bassa densità

- 11.61 Per ciascuna classe di imprese, è identificato un parametro unitario *dco* a copertura dei costi operativi dell’attività di distribuzione, calcolato come rapporto tra il costo riconosciuto e il numero di punti di riconsegna serviti nell’anno 2006. In termini formali:

$${}_d^i dco_{06} = \frac{{}_d^i COR_{06}^{DIS}}{{}_d^i N_{06}^{DIS}}$$

dove

- ${}_d^i COR_{06}^{DIS}$ è il costo riconosciuto a copertura dei costi operativi dell’attività di distribuzione per l’anno 2006 relativo alla classe di imprese *i*, riferita alla densità *d*, calcolato come somma dei costi riconosciuti di ciascuna delle imprese appartenenti alla classe *i,d*.
- ${}_d^i N_{06}^{DIS}$ è il numero di punti di riconsegna servito dalle imprese della classe *i,d* nell’anno 2006.

- 11.62 Il costo riconosciuto a copertura dei costi operativi dell’attività di distribuzione per l’anno 2009 è calcolato secondo la seguente formula:

$${}_d^i COR_{09}^{DIS} = {}_d^i dco_{06} * \frac{N_{07}^{DIS}}{N_{06}^{DIS}} * (1 + RPI_{07} - X_3) * (1 + RPI_{08} - X_4) * (1 + RPI_{09} - \bar{X})$$

dove:

- $\frac{N_{07}^{DIS}}{N_{06}^{DIS}}$ è la variazione dei punti di riconsegna forniti tra l'anno 2006 e l'anno 2007, calcolato pari a 2,8%;
- RPI_{07} ed RPI_{08} sono i tassi annui di inflazione rilevanti ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap* per la fissazione dei parametri da impiegare rispettivamente negli anni 2007 e 2008 pari a 1,7%;
- RPI_{09} è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap* per la fissazione dei parametri da impiegare per l'anno 2009;
- X_3 è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel penultimo anno del secondo periodo di regolazione, pari a 4,6%;
- X_4 è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nell'ultimo anno del secondo periodo di regolazione, pari a 4,4%;

\bar{X}^i è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel terzo periodo di regolazione per la classe i , calcolato secondo la seguente formula, coerentemente con quanto indicato nel paragrafo 14.7 e seguenti:

$$\bar{X}^i = 1 - \left(\frac{eff\ dco_{06}^{DIS}}{i\ dco_{06}^{DIS}} \right)^{\frac{1}{5}}$$

dove:

$eff\ dco_{06}^{DIS}$ è il parametro medio efficiente delle imprese della classe dimensionale grandi imprese, stimato sulla base del costo medio delle imprese individuate come efficienti appartenenti alla classe dimensionale grandi imprese. Sono state considerate come efficienti le imprese con costo medio inferiore alla media.

11.63 Sulla base delle prime valutazioni, i parametri dco assumono i valori riportati nella tabella 7:

Tabella 7 – Stima dei valori del parametro dco_{06}^i (valori in euro per punto di riconsegna)

		densità clientela		
		alta	media	bassa
dimensione imprese	grandi	39-41	44-46	48-50
	medie	45-47	51-53	55-57
	piccole	49-51	55-57	60-62

S18 Si ritiene che i valori riportati nella tabella possano garantire una adeguata copertura dei costi operativi relativi all'erogazione del servizio di distribuzione?

S19 Si ritiene adeguata la differenziazione dei costi in funzione della diversa densità della clientela servita?

Attribuzione dei ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati di impresa alle singole località

11.64 Nella nuova impostazione del documento, se si esclude la componente COL_i , con il temporaneo accantonamento della componente OME_i , risultano attribuiti a livello di località esclusivamente i costi di capitale relativi alle infrastrutture locali. Cresce di conseguenza l'ammontare dei vincoli ai ricavi che risultano attribuiti a livello centralizzato.

- 11.65 Ai fini della ripartizione dei ricavi ammessi dai vincoli a copertura dei costi centralizzati di impresa tra le singole località, l'Autorità intende proporre che l'assegnazione sia effettuata *pro-quota* sulla base del numero dei punti di riconsegna serviti.
- 11.66 L'operazione si rende necessaria, in quanto almeno per tutto il prossimo periodo regolatorio, ci saranno ancora imprese che distribuiranno in località appartenenti ad ambiti tariffari diversi.

Fissazione dei vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi dell'attività di distribuzione nel regime individuale

- 11.67 L'Autorità nel primo documento per la consultazione ha proposto il mantenimento, anche per il terzo periodo di regolazione, di uno specifico meccanismo di riconoscimento del vincolo dei ricavi che tenga conto delle condizioni esogene al controllo dell'impresa, che influenzano i livelli del costo di erogazione del servizio, limitatamente ai costi di distribuzione, in una logica di convergenza dei criteri di regolazione tra settore elettrico e settore gas.
- 11.68 Alcuni operatori hanno condiviso l'impostazione dell'Autorità. Altri operatori ritengono invece che il regime individuale di riconoscimento dei vincoli ai ricavi ammessi debba essere esteso anche all'attività di misura e alla commercializzazione.
- 11.69 L'Autorità non condivide tali osservazioni. L'Autorità ritiene infatti che i fattori esogeni possano incidere principalmente sul livello di produzione del servizio di distribuzione. Sicuramente, nell'opinione dell'Autorità, i fattori esogeni non incidono sul livello dei costi di commercializzazione. Per quanto riguarda i costi relativi all'attività di misura, l'effetto dei fattori esogeni appare modesto. Pertanto, anche in una logica di convergenza con la regolazione del settore elettrico, l'Autorità intende riconfermare la proposta del primo documento per la consultazione.

Regime individuale. Giustificazione degli scostamenti

- 11.70 L'Autorità nel primo documento per la consultazione ha proposto che l'accesso ai benefici del regime individuale sia subordinato alla giustificazione, in termini di effetti delle variabili esogene, sul maggior livello del costo del servizio.
- 11.71 Nel primo documento per la consultazione è stata indicata la possibilità per le imprese di accedere, tramite apposita istanza, alla determinazione di un vincolo ai ricavi secondo criteri che consentano di:
- evidenziare i maggiori costi sostenuti nella realizzazione delle infrastrutture di rete rispetto ai valori indicati nel prezzario definito dall'Autorità;
 - evidenziare i maggiori costi operativi rispetto a quelli *standard* riconosciuti dall'Autorità;
 - motivare, in maniera ragionevole e sostanziata, i maggior costi in relazione alle condizioni esogene fuori dal controllo delle imprese che incidono sul costo di erogazione del servizio.
- 11.72 Nel primo documento per la consultazione è stato poi indicato che l'Autorità aveva previsto di stabilire una soglia massima di scostamento riconoscibile in base al regime individuale rispetto ai valori standard che costituiscono il regime ordinario di determinazione del vincolo sui ricavi.
- 11.73 Rispetto a questa proposta dell'Autorità, volta a contenere l'onere in capo ai clienti finali, gli operatori si sono espressi su posizioni differenti. Alcuni si sono dichiarati favorevoli, altri

hanno mosso critiche all'ipotesi di limitare in qualche modo il riconoscimento di costi effettivamente sostenuti. Tali operatori sostengono che si tratta di costi che rispecchiano situazioni particolari e, come tali, debbono essere riconosciuti. Altri operatori hanno invece criticato l'ipotesi di introdurre uno scostamento massimo dai costi *standard*.

- 11.74 In merito l'Autorità ritiene opportuno ribadire la propria posizione volta a tutelare i clienti finali dall'imposizione di oneri che riflettano scelte inefficienti, al contempo dando certezza alle imprese circa il riconoscimento dei maggiori costi riconducibili all'effetto di variabili esogene. Pertanto l'Autorità intende riconfermare l'ipotesi di basare il riconoscimento dei costi aggiuntivi rispetto a quelli che trovano copertura nel regime generale solo su riscontri oggettivi di effetti prodotti da variabili fuori dal controllo delle imprese.
- 11.75 Per quanto riguarda invece la possibilità di introdurre tetti massimi agli scostamenti, l'Autorità ritiene fondate le critiche formulate rispetto alla proposta del primo documento di consultazione e intende pertanto abbandonare l'ipotesi della fissazione di una soglia oltre la quale comunque non possa essere ammesso il riconoscimento di costi, ancorché giustificato sulla base di riscontri oggettivi.

Regime individuale. Trattamento dei soggetti non ammessi al regime individuale nel corso del secondo periodo di regolazione.

- 11.76 In concreto l'Autorità, per la determinazione del vincolo ai ricavi ammessi secondo il regime individuale per i soggetti che non sono stati ammessi ai benefici del regime individuale nel corso del secondo periodo di regolazione, intende prevedere innanzitutto che sia presentata apposita istanza di partecipazione.
- 11.77 Per i soggetti che presentano istanza viene avviata un'istruttoria che è condotta coerentemente con la metodologia esposta nella deliberazione n. 171/05. A differenza di quanto previsto nella deliberazione n. 171/05 restano esclusi dalla valutazione i costi relativi alle attività di misura e ai servizi di commercializzazione.
- 11.78 Tale metodologia consente di fissare il livello base del capitale investito e il livello base dei costi operativi riconosciuti.
- 11.79 Per i successivi anni del periodo regolatorio, per quanto riguarda i costi operativi si applicano le variazioni previste dal meccanismo del *price-cap* per il regime ordinario. E' ormai consolidato il fatto che anche per i soggetti che operano in condizioni svantaggiate debbano comunque essere previsti percorsi di recupero di produttività coerenti con quelli previsti per il regime ordinario.
- 11.80 Mentre per quanto riguarda le componenti a copertura dei costi di capitale dei nuovi investimenti effettuati a partire dal 2009 (gli investimenti 2008 saranno comunque riconosciuti a piè di lista) si possono ipotizzare tre soluzioni:
- riconoscimento con le medesime regole del regime ordinario;
 - riconoscimento a piè di lista, ma giustificando le differenze rispetto ad un valore di riferimento determinato sulla base del MEAV sulla base di cause esogene;
 - riconoscimento a piè di lista con un premio/penalità pari al 10% dello scostamento rispetto al valore MEAV.

S20 Quali delle soluzioni proposte al paragrafo 11.80 si ritiene preferibile? E per quali ragioni?
--

Regime individuale. Trattamento dei soggetti già ammessi al regime individuale nel secondo periodo regolatorio

- 11.81 L’Autorità ha posto in consultazione l’ipotesi di prevedere il mantenimento del livello dei vincoli dei ricavi ammessi, opportunamente aggiornati, determinati a seguito delle istruttorie individuali già concluse nel secondo periodo di regolazione.
- 11.82 Rispetto a questa ipotesi gli operatori si sono collocati su posizioni differenziate. Alcuni hanno ritenuto opportuno il mantenimento dei vincoli ai ricavi ammessi, altri hanno invece proposto che siano effettuate nuove istruttorie, sostenendo che la caratteristica fondamentale del regime individuale consiste nella utilizzazione dei dati “concreti” dell’impresa.
- 11.83 Per i soggetti già ammessi al regime individuale nel secondo periodo di regolazione l’Autorità intende procedere secondo la seguente impostazione.
- il capitale investito per l’anno 2009 sarà valutato sulla base del capitale riconosciuto nel secondo periodo regolatorio, a sua volta determinato sulla base del costo storico rivalutato già riconosciuto nella precedente istruttoria, modificato per effetto delle variazioni patrimoniali intervenute fino all’anno 2007 (investimenti, dismissioni, ecc), valutate a piè di lista;
 - i costi operativi per l’anno 2009 sono determinati applicando:
 - per le imprese che nel secondo periodo di regolazione hanno visto determinato il livello dei costi operativi riconosciuti dal regime individuale precedentemente all’anno 2006, si applica un meccanismo di *profit sharing* che prevede una ripartizione simmetrica tra consumatori e imprese dei recuperi di produttività conseguiti fino all’anno 2006. Comunque, il riconoscimento non potrà eccedere il costo riconosciuto dalla precedente istruttoria.
 - per le imprese che nel secondo periodo regolatorio hanno visto determinato il livello dei costi operativi sulla base dei riscontri di bilancio dell’anno 2006 o successivi, si applicano i costi come riconosciuti dall’istruttoria del regime individuale.

Trattamento dei casi di cambiamento di gestore in una località

- 11.84 L’Autorità ha posto in consultazione, nella logica AIR, alcune ipotesi alternative per l’individuazione della soluzione da adottare ai fini regolatori nel caso di cambiamento di gestione in una località servita a mezzo di reti di distribuzione del gas naturale.
- 11.85 Nell’ottica di perseguire obiettivi di efficienza nella gestione del servizio, semplicità amministrativa, coerenza con i costi sottostanti e al fine di evitare problemi di *double counting* nella determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione del gas naturale, l’Autorità ha individuato quattro ipotesi alternative:
- **Ipotesi C.1:** prevede il mantenimento di criteri di regolazione del regime vigente. Il vincolo ai ricavi ammessi per l’anno successivo a quello della variazione nella titolarità della gestione è calcolato, indipendentemente dal regime cui è soggetto il gestore entrante, secondo il regime ordinario previsto dalla deliberazione n. 170/04;
 - **Ipotesi C.2:** prevede che la quota parte del vincolo dei ricavi ammessi per località *i* a copertura dei costi di capitale non si modifichi nell’anno *n+1* a seguito di un cambiamento del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nella località *i* nell’anno *n*. Sostanzialmente si differenzia dall’ipotesi C1, solo perché si modifica la quota parte del vincolo legata ai costi operativi;

- **Ipotesi C.3:** prevede che in caso di cambiamento del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nella località i nell'anno n , a partire dall'anno $n+1$ si applichino nella medesima località i , i vincoli a copertura dei costi specifici di località (VRD_i^L) già in vigore nell'anno n , mentre i vincoli a copertura dei costi comuni a più località e definiti a livello centralizzato dell'impresa (VRD_i^C) sia ricalcolato in funzione dei costi propri dell'impresa distributrice entrante;
 - **Ipotesi C.4** rispetto all'ipotesi C.3 il vincolo a copertura dei costi comuni a più località e definiti a livello centralizzato dell'impresa (VRD_i^C) è calcolato in modo parametrico in funzione dell'incidenza dei costi di capitale delle strutture centralizzate sul totale dei costi di capitale delle infrastrutture locali propria dell'impresa di distribuzione entrante.
- 11.86 Gli operatori hanno mostrato preferenze sia per l'ipotesi C.1, sia per l'ipotesi C.3. Altri operatori hanno sottolineato come non emergano immediate preferenze per una delle soluzioni ipotizzate.
- 11.87 Rispetto all'ipotesi C.3 sono state proposte alcune modifiche. In particolare è stata proposta l'attribuzione delle componenti centralizzate dell'impresa subentrante per la quota di competenza della nuova località acquisita, previo aggiornamento dei costi riconosciuti in funzione della variazione del perimetro aziendale (numero dei punti di riconsegna).
- 11.88 Un operatore ha manifestato preoccupazione per i problemi irrisolti legati all'effettuazione delle future gare, affermando che la quota del vincolo ricavi a copertura della remunerazione del capitale dovrebbe tenere conto dell'indennizzo eventualmente posto a carico del subentrante a favore del gestore uscente, definito nel bando di gara sulla base di una valutazione peritale.
- 11.89 E' stato evidenziato da un operatore che il valore del VRD dei singoli impianti costituisce la base per la valutazione delle imprese con i metodi reddituali o finanziari.
- 11.90 Infine, è stato evidenziato che nell'anno in cui avviene il passaggio potrebbero verificarsi gravi distorsioni in grado di pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese (come certamente avverrebbe, per esempio, nel caso di movimentazione in uscita di un numero rilevante di punti di riconsegna rispetto a quelli eserciti fino a quel momento). Inoltre, sempre secondo lo stesso operatore le proposte dell'Autorità sembrerebbero privilegiare una organizzazione societaria molto decentrata a danno delle possibili economie di scala conseguibili con l'accentramento dei processi.
- 11.91 Rispetto a queste considerazioni l'Autorità ritiene opportuno procedere a una revisione delle proposte originariamente formulate e sottoporre a consultazione una nuova ipotesi, anche in ragione delle rilevanti modifiche che sono state proposte in termini di costruzione dei vincoli ai ricavi ammessi.
- 11.92 Il vincolo ai ricavi ammessi per ciascuna impresa, nella nuova formulazione proposta nella presente consultazione, può essere suddiviso in tre parti:
- elemento a copertura dei costi di capitale relativi alle infrastrutture di ciascuna località (componenti RCR_i e AMR_i);
 - elemento a copertura dei costi di capitale per infrastrutture centralizzate (RCA e AMA);
 - elemento a copertura dei costi operativi (DCO).
- 11.93 Le componenti RCR_i e AMR_i sono determinate in funzione delle consistenze infrastrutturali in ciascuna delle località servita dall'impresa. Le altre componenti RCA , AMA e DCO sono invece fissate sulla base dei livelli medi calcolati per classi omogenee di imprese, in termini di dimensioni e di densità.

11.94 In caso di subentro nella gestione di una località, l'Autorità, in una logica di migliorare l'efficienza del settore e favorire il subentro di imprese con costi del servizio minori, ritiene opportuno proporre il congelamento per la durata di un periodo regolatorio, fatti salvi gli effetti degli aggiornamenti annuali, delle componenti *RCA*, *AMA* e *DCO* relativi al gestore uscente, in quanto tale impostazione dovrebbe favorire l'aggregazione verso società più efficienti. In sede di aggiornamento annuale l'Autorità propone che sia applicato l'*X-factor* previsto per la classe dimensionale dell'impresa come risultante dopo il subentro.

S21	Si condivide con questa ipotesi conclusiva in materia di trattamento dei casi di subentro nella concessione?
-----	--

12 Vincoli ai ricavi ammessi per l'attività di misura.

12.1 In relazione ai vincoli ai ricavi ammessi per l'attività di misura nel primo documento per la consultazione sono stati proposti:

- adozione di una struttura analoga a quella prevista per l'attività di distribuzione;
- disaggregazione delle componenti dei vincoli ai ricavi ammessi per l'attività di misura in due sub-componenti. Una a copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività in corrispondenza dei punti di consegna e una relativa ai punti di riconsegna;
- trasferimento in capo alle imprese di distribuzione delle responsabilità relative alla rilevazione e registrazione dei dati.

12.2 Rispetto all'ultima proposta si è registrato un sostanziale accordo degli operatori. Anche in relazione alla struttura dei vincoli non si sono rilevate particolari obiezioni. Decisamente contrari invece sono i giudizi circa l'ipotesi di riallocare le responsabilità relativamente ai punti di consegna. Le ragioni portate a sostegno di tale posizione sono tendenzialmente da ricondurre al fatto che le apparecchiature di misura si trovano inserite nelle cabine REMI, che rientrano nel perimetro di responsabilità dell'impresa di distribuzione. Secondo gli operatori l'ipotesi di prevedere distinte responsabilità tra gestione delle cabine REMI, in capo al distributore, e gestione delle apparecchiature di misura, in capo al trasportatore, comporterebbe inefficienze e complicazioni di tipo amministrativo.

12.3 L'obiezione non appare dirimente, infatti responsabilità del servizio, proprietà e conduzione delle apparecchiature non sono necessariamente identificabili con lo stesso soggetto: tra responsabile del servizio e proprietari/conduttori delle apparecchiature possono essere ipotizzati accordi, anche di natura economica, per la conduzione delle apparecchiature. Ciò che risulta irrinunciabile, dal punto di vista del regolatore, è l'individuazione univoca delle responsabilità per il bilancio della rete di trasporto e il conseguente obbligo a intervenire con soluzioni alternative ove il servizio fornito non sia soddisfacente.

12.4 Pertanto l'Autorità ritiene comunque opportuno proseguire secondo l'ipotesi sottoposta a consultazione, assegnando tutte le responsabilità per il servizio di misura al perimetro delle reti di trasporto in capo agli esercenti il servizio di trasporto medesimo.

12.5 Inoltre questa scelta disegna un sistema dove il soggetto cui sono assegnate precise responsabilità in relazione a perdite di reti e mancate contabilizzazioni, sia dotato di tutti gli strumenti necessari per avere il pieno controllo del processo, sia in termini di buon funzionamento degli strumenti di misura, sia in termini di disponibilità dei dati.

- 12.6 Per quanto riguarda la struttura dei vincoli ai ricavi ammessi per l'attività di misura, a copertura dei costi operativi relativi all'installazione e alla manutenzione dei misuratori, l'Autorità ritiene opportuno proporre una formulazione semplificata rispetto alla struttura adottata per i costi operativi relativi all'attività di distribuzione, dove è prevista una differenziazione in funzione della dimensione dell'impresa e del tipo di area servita.
- 12.7 Sulla base delle prime stime disponibili, l'Autorità intende fissare il corrispettivo unitario dei vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi di misura relativi all'installazione e alla manutenzione dei misuratori (mco) a un livello pari a 2,3-2,4 euro per punto di riconsegna.
- 12.8 La differenziazione di tale importo, che incide in misura modesta sul costo del servizio, appare in questa fase come anti-economica.

S22	Si condivide l'ipotesi di non differenziare i corrispettivi a copertura dei costi operativi relativi all'installazione e manutenzione dei misuratori per tipo di impresa e per tipo di area servita?
-----	--

- 12.9 Anche in relazione alla struttura dei vincoli ai ricavi ammessi per l'attività di misura, a copertura dei costi operativi relativi alla lettura, l'Autorità ritiene che possano valere le stesse ragioni esposte con riferimento ai costi operativi di installazione e manutenzione dei misuratori.
- 12.10 In relazione all'organizzazione dell'attività di rilevazione delle misure presso i punti di riconsegna finale, l'Autorità ritiene opportuno che tutte le responsabilità siano poste in capo all'impresa di distribuzione. Tale soluzione appare infatti come preferibile in una logica pro-competitiva.
- 12.11 L'Autorità intende definire un *set* minimo di obblighi in tema di rilevazione delle misure presso i punti di riconsegna, in relazione al quale vengono fissati i parametri dei vincoli ai ricavi ammessi.
- 12.12 Per quanto riguarda le letture di ciclo, l'Autorità intende stabilire obblighi minimi di lettura estendendo a tutti i punti di riconsegna le norme definite dalla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229, come successivamente modificata e integrata. In particolare l'Autorità intende prevedere che gli esercenti provvedano a fare un tentativo di lettura:
- almeno una volta l'anno, per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 mc/anno;
 - almeno una volta ogni sei mesi per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno;
 - almeno una volta al mese per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
- 12.13 Per quanto riguarda le letture di *switch* valgono le disposizioni stabilite con la deliberazione 29 luglio 2004, n. 138, come successivamente modificata e integrata. Tali letture devono essere effettuate obbligatoriamente, nei tempi stabiliti, e gratuitamente.
- 12.14 Sulla base delle prime stime disponibili, basate sui costi sostenuti riportati nei rendiconti separati delle imprese di vendita, cui è assegnata la responsabilità della rilevazione delle misure, l'Autorità intende fissare il corrispettivo unitario dei vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi di misura relativi alla rilevazione delle letture e all'aggregazione dei dati (lco) a un livello pari a 2,3-2,4 euro per punto di riconsegna. L'Autorità ritiene che il ricavo rinveniente dall'applicazione di tali corrispettivi possa garantire la copertura dei costi

relativi alle letture di ciclo obbligatorie a alle letture di *switch* in misura pari a quelle effettuate nell'anno 2006.

- 12.15 L'Autorità intende poi determinare un *uplift* di questo livello base dei parametri dei vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi di misura relativi alla rilevazione delle letture e all'aggregazione dei dati, per tenere conto dell'incremento della crescita del tasso di *switch* stimata per l'anno 2009, rispetto al dato dell'anno 2006. Tale uplift viene stimato, assumendo che il costo di ogni lettura di *switch* sia pari a 5 euro.
- 12.16 A garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese l'Autorità intende introdurre un apposito meccanismo di perequazione che consenta di adattare *ex-post*, sulla base dell'effettivo tasso di *switch* riscontrato, il livello dei ricavi ammessi.
- 12.17 In questa fase l'Autorità intende anche accantonare l'ipotesi di disaggregare il corrispettivo, distinguendo tra rilevazione e registrazione dei dati.
- 12.18 L'Autorità intende poi introdurre specifici obblighi in capo alle imprese di distribuzione per il caso in cui le società di vendita offrano contratti alla propria clientela che prevedono ciclicità di lettura superiore a quella minima obbligatoria. Tali prestazioni saranno disciplinate nell'ambito della regolazione delle prestazioni accessorie. In linea di principio l'Autorità in ogni caso ritiene che i costi conseguenti a tali attività vadano addebitati ai soggetti che ne fanno richiesta. In via provvisoria e in attesa di una più definitiva organizzazione della regolazione delle prestazioni accessorie l'Autorità intende anche stabilire una tariffa specifica per tali prestazioni, pari a 5 euro per lettura aggiuntiva.

S23 Si condivide l'ipotesi di non differenziare i corrispettivi a copertura dei costi operativi relativi alla lettura dei misuratori e alla registrazione dei dati?

S24 Si ritiene congruo fissare la tariffa per le letture di ciclo che eccedano gli obblighi minimi stabiliti dall'Autorità, effettuate su richiesta del venditore, a un livello pari a 5 euro? Se no, indicare l'importo alternativo, fornendo in dettaglio i dati di costo sottostante?

S25 Si ritiene congruo fissare pari a 5 euro il costo riconoscibile per le letture di *switch*?

S26 Come si valuta l'ipotesi di introdurre uno specifico meccanismo di perequazione della misura a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese di distribuzione?

- 12.19 Per quanto riguarda infine la distinzione tra punti di consegna e punti di riconsegna, l'Autorità ritiene che i corrispettivi unitari a copertura dei costi di installazione-manutenzione, rilevazione e registrazione dei dati che saranno definiti per i punti di riconsegna possano trovare applicazione anche per i punti di consegna.
- 12.20 Al fine di avere una corretta perimetrazione dei costi e dei ricavi relativi all'attività di misura per i punti di consegna, verranno definite norme di contabilità che consentano di avere evidenze separate per tali partite.

Disposizioni a sostegno della sostituzione dei misuratori obsoleti

- 12.21 Con la deliberazione 29 aprile 2008, ARG/gas 51/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 51/08), l'Autorità ha approvato modifiche al Testo integrato della qualità dei servizi gas in tema di verifica del gruppo di misura del gas, di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04.
- 12.22 Le disposizioni introdotte con la deliberazione ARG/gas 51/08 introducono ulteriori misure a garanzia dei consumatori che richiedono interventi di verifica dei misuratori del gas,

prevedendo la sostituzione gratuita, in tempi certi e più brevi, del contatore che non funziona correttamente e una forte riduzione del costo di verifica anche nel caso in cui i controlli accertino il corretto funzionamento del contatore.

- 12.23 L'Autorità ha ragione di ritenere che le disposizioni della deliberazione ARG/gas 51/08 in questa fase siano sufficienti per dare impulso a un attento processo di verifica del parco misuratori esistenti da parte delle imprese di distribuzione.
- 12.24 Tenuto conto delle disposizioni della deliberazione ARG/gas 51/08, l'Autorità intende pertanto sospendere la proposta, prospettata nel primo documento per la consultazione, di introdurre disposizioni a sostegno della sostituzione dei misuratori obsoleti.
- 12.25 La deliberazione ARG/gas 51/08 prevede che, con successivo provvedimento, siano definite le modalità di copertura degli oneri derivanti per gli esercenti dalle modifiche ed integrazioni all'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 di cui al punto 1 della medesima deliberazione, tenendo conto del livello di vetustà del gruppo di misura sottoposto a verifica (oppure della percentuale di verifiche negative registrate dal distributore di gas) e degli esiti della verifica medesima.
- 12.26 In merito ai criteri per il riconoscimento dei costi, l'Autorità ritiene che il rimborso possa essere previsto solo nei seguenti casi:
- la vita effettiva del contatore sostituito sia inferiore o uguale alla durata di vita utile assunta come riferimento nella deliberazione n. 170/04. L'età del gruppo di misura deve essere documentabile. In assenza di documentazione si presume che la durata di vita effettiva sia superiore alla durata di vita utile assunta come riferimento nella deliberazione n. 170/04;
 - sia stata effettuata una verifica sul corretto funzionamento del gruppo di misura negli ultimi dieci anni. Tale verifica deve essere opportunamente documentata.
- 12.27 Nel caso in cui ricorrano tali condizioni l'Autorità intende riconoscere un ammontare pari a 50 euro per ogni verifica effettuata.

S27	Si condividono i criteri di selezione proposti dall'Autorità?
S28	Si ritiene congruo l'ammontare proposto a ristoro degli oneri relativi alla verifica del gruppo di misura?
S29	Ogni quanti anni si ritiene che sia tecnicamente corretto verificare gli strumenti di misura per mantenerli ragionevolmente in condizioni efficienti?

13 Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi dei servizi di commercializzazione

- 13.1 L'Autorità nel primo documento per la consultazione ha illustrato la propria proposta per la copertura dei costi operativi relativi alla gestione commerciale e alla fatturazione. Tale proposta prevede quattro ipotesi, del tutto analoghe a quelle prospettate per la determinazione della componente *ACO*, a copertura degli altri costi operativi del servizio di distribuzione.
- 13.2 In merito, innanzitutto è opportuno sottolineare che l'Autorità ritiene che le variabili territoriali esogene al controllo dell'impresa non influenzino il livello dei costi dei servizi di commercializzazione.

- 13.3 In ogni caso, la modesta incidenza degli oneri relativi alla gestione dei servizi di commercializzazione sul totale e quindi del modesto impatto in termini di equilibrio economico-finanziario delle imprese, in una logica di semplificazione del quadro regolatorio, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un corrispettivo non differenziato.
- 13.4 Sulla base delle prime risultanze delle analisi condotte, l'Autorità ipotizza di fissare il corrispettivo a copertura dei costi operativi di commercializzazione (cot) pari a 0,7-0,8 euro per punto di riconsegna.

14 Criteri per l'aggiornamento annuale dei parametri dei vincoli ai ricavi ammessi

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio del capitale investito riconosciuto

- 14.1 Rispetto alla proposta di aggiornare il capitale investito per i nuovi investimenti adottando il metodo *MEAV*, alcuni dei soggetti, che hanno partecipato alla consultazione, hanno sostenuto che sia più opportuno basarsi sul costo effettivamente sostenuto dalle imprese. Altri soggetti hanno invece dichiarato di ritenere accettabile la soluzione proposta dall'Autorità, anche in relazione all'ipotesi di aggiornare i costi standard di sostituzione (a nuovo) per l'elemento k della rete di distribuzione ($css_{k,t}$) mediante l'impiego del deflatore degli investimenti fissi lordi, all'interno del periodo di regolazione.
- 14.2 L'Autorità intende mantenere ferma la proposta formulata nel primo documento di consultazione, che prevede in ciascun anno l'adeguamento della quota parte del corrispettivo a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto per le attività di distribuzione e misura, tenendo conto:
- delle variazioni delle consistenze patrimoniali dell'anno $n-2$;
 - della variazione annua del deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - della variazione dovuta a modifiche del quadro normativo.
- 14.3 In particolare, come indicato nel primo documento per la consultazione, l'Autorità intende rivedere annualmente:
- i parametri css_k , adeguandoli per tenere conto delle variazioni del deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - le consistenze degli elementi k della rete di distribuzione acquisiti nell'anno t ($ner_{k,t}$)
 - le vite utili residue.
- 14.4 In merito l'Autorità ritiene che l'adozione del metodo *MEAV*, e quindi di una valutazione basata su costi *standard* per gli sviluppi delle infrastrutture, possa favorire uno sviluppo efficiente del settore. L'Autorità ritiene, anche, che l'istituto del regime individuale offra adeguate garanzie alle imprese che si trovino a operare in condizioni territoriali esogene poco favorevoli.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio dell'ammortamento

- 14.5 In materia di aggiornamento degli ammortamenti, l'Autorità intende confermare quanto proposto nel primo documento per la consultazione.

Aggiornamento in corso di periodo regolatorio dei costi operativi

- 14.6 Come precisato nel primo documento per la consultazione, coerentemente con le disposizioni della legge n. 481/95, le componenti tariffarie a copertura dei costi operativi (*dco*, *mco*, *lco* e *cot*) sono aggiornate con il metodo del *price-cap*, tenendo conto della variazione del numero dei punti di prelievo registrati nell'anno $n-2$.

Criteri per la fissazione dell'X-factor

- 14.7 Ai fini del riconoscimento dei ricavi unitari dei vincoli a copertura dei costi operativi, l'Autorità, come visto nelle sezioni precedenti, intende procedere a differenziazioni dei livelli sulla base della dimensione delle imprese che erogano il servizio.
- 14.8 Questa scelta produce implicazioni anche per la fissazione degli obiettivi di recupero di produttività per il terzo periodo di regolazione. Come già anticipato nel primo documento per la consultazione, posto l'obiettivo di favorire uno sviluppo efficiente del settore e quindi una convergenza nei costi di produzione del servizio a meno dell'esplicarsi di effetti riconducibili a variabili esogene all'impresa, l'Autorità intende fissare livelli differenziati dell'*X-factor*. In particolare, viene definito, per ciascuna delle classi in cui sono state raggruppate le imprese per tenere conto della diversa dimensione, un obiettivo di recupero di produttività specifico.
- 14.9 Rispetto alla proposta dell'Autorità, di differenziare l'*X-factor* e di fissare i recuperi di produttività riguardando verso condizioni di efficienza media di settore, è stato sottolineato che i recuperi di produttività imposti dal regolatore nei primi due periodi non lasciano margini per ulteriori miglioramenti.
- 14.10 In merito alla fissazione degli obiettivi di recupero di produttività, l'Autorità ritiene che ci siano ancora spazi per recuperi di efficienza. Questa convinzione dipende dall'analisi dei dati relativi alle diverse imprese, che mostrano situazioni assai differenziate in termini di costi medi di produzione del servizio.
- 14.11 L'Autorità ritiene che possa essere discusso solamente l'orizzonte temporale entro il quale i recuperi di efficienza debbano essere realizzati e trasferiti ai clienti. A questo scopo l'Autorità ritiene opportuno proporre:
- fissazione di un orizzonte temporale di un periodo regolatorio per il recupero di efficienza;
 - determinazione dell'*X-factor* in modo tale che al termine del periodo regolatorio il costo riconosciuto converga verso i livelli delle imprese che oggi risultano più efficienti. A questo scopo il livello obiettivo in termini di recupero di produttività viene fissato sulla base dei costi medi di produzione del servizio delle grandi imprese il cui costo si colloca sotto la media dell'intera classe omogenea.
- 14.12 Sulla base dei dati disponibili l'Autorità propone la fissazione del livello dell'*X-factor* ai seguenti livelli:
- 3,2% per le imprese con oltre 300.000 punti di riconsegna;
 - 5,9% per le imprese con oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna;
 - 7,3% per le imprese con meno di 50.000 punti di riconsegna.
- 14.13 Per l'aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi della misura per le funzioni di installazione e manutenzione (mco), dei costi operativi della misura per le funzioni di rilevazione e registrazione dei dati (lco) e dei costi operativi relativi alla commercializzazione (cot), l'Autorità propone l'adozione di un *X-factor* pari a 3,6%.

Introduzione di meccanismi di profit-sharing

- 14.14 Al termine del terzo periodo di regolazione l'Autorità intende procedere a una ripartizione delle maggiori efficienze in modo simmetrico tra clienti e imprese. A questo scopo verranno adottate metodologie del tutto omogenee a quello in uso nel settore elettrico.

Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture di distribuzione e per la promozione della sicurezza

- 14.15 In tema di incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture, in risposta alla consultazione sono state evidenziate da parte degli operatori le seguenti esigenze:
- installazione sistema di telemisura/telegestione gas;
 - processi di metanizzazione/ sviluppo allacciamenti di clienti situati in zone geografiche disagiate;
 - interventi che favoriscano l'interconnessione tra le reti di distribuzione del gas naturale e le reti di distribuzione isolate di altri gas al fine di favorire la diffusione del gas naturale;
 - ammodernamento sistemi di odorizzazione presso le REMI;
 - realizzazione impianti di protezione catodica delle reti;
 - intervento incremento e controllo delle pressioni minime d'esercizio delle reti.
- 14.16 L'Autorità ha individuato, nel parallelo documento di consultazione in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel III periodo di regolazione, le principali esigenze di ammodernamento infrastrutturale che possono essere intercettate mediante interventi di regolazione della qualità.
- 14.17 L'Autorità ritiene invece che per alcune altre tipologie di investimenti possano essere più efficaci interventi di tipo tariffario. In particolare l'Autorità, nell'ambito dell'attività di distribuzione intende focalizzare incentivi di tipo tariffario su due distinte tipologie di intervento:
- Ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI;
 - Sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo.
- 14.18 Per quanto riguarda gli interventi di ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI, l'Autorità ritiene che l'incentivazione possa sostanziarsi in una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, per un periodo massimo di otto anni, in misura pari al 2%.
- 14.19 Per quanto riguarda le cabine REMI, ai fini di una chiara identificazione dell'idoneità dell'investimento a rientrare nelle forme di incentivazione, l'Autorità propone che sia garantito il controllo strumentale e la verifica della taratura dell'impianto almeno due volte l'anno, come previsto dalla norma UNI 9463 cui fa esplicito riferimento anche il Decreto 16 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il controllo da remoto nelle 24 ore della percentuale di odorizzante immesso nel gas distribuito e l'attivazione automatica dell'odorizzatore a lambimento in caso di assenza temporanea della corrente elettrica o di malfunzionamento dell'odorizzatore ad iniezione.
- 14.20 Per quanto riguarda invece l'incentivo alla sostituzione delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, l'Autorità ritiene che una leva appropriata per incentivare tali tipi di interventi possa essere l'applicazione di un coefficiente di maggiorazione ai costi standard riconosciuti con la metodologia MEAV. A questo scopo si ritiene che possa essere adottato un coefficiente di maggiorazione pari a 1,2.

S30	Si condivide la proposta dell'Autorità, di limitare, in una logica di approccio integrato con la regolazione della qualità del servizio, le incentivazioni ad alcune specifiche tipologie di investimento? Si condividono i requisiti minimi degli investimenti per il loro accesso alle incentivazioni?
-----	--

S31 Si condivide l'ipotesi di adottare differenti strumenti di incentivazione per i due tipi di intervento sopra indicati?

Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture di misura

- 14.21 Gli operatori hanno mostrato di condividere le ipotesi riportate nel primo documento per la consultazione in relazione all'incentivo per lo sviluppo delle infrastrutture di misura.
- 14.22 L'Autorità con il parallelo documento di consultazione "Telelettura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e telegestione dei misuratori del gas" (DCO 16/08) ha sviluppato proposte in tema di telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, prevedendo obblighi temporali per la messa in servizio dei gruppi di misura. L'Autorità ritiene che possano essere studiate formule di incentivazione che stimolino le imprese ad anticipare i piani di messa in servizio dei gruppi di misura per la telemisura dei consumi di gas, conformemente ai requisiti funzionali minimi che saranno definiti dall'Autorità in esito alla consultazione.
- 14.23 L'Autorità in merito conferma l'intenzione di prevedere maggiorazioni del tasso di remunerazione del capitale investito per periodi anche superiori ad un periodo regolatorio. L'entità di tali maggiorazioni sarà definita in esito alla conclusione del procedimento avviato con la deliberazione n.169/07.
- 14.24 L'Autorità inoltre intende prevedere il riconoscimento del costo residuo da ammortizzare dei cespiti che sono dismessi anticipatamente in relazione alla realizzazione dei piani di installazione degli impianti di telemisura.

15 Altri aspetti del quadro regolatorio

Misure per il miglioramento della sicurezza degli impianti di derivazione d'utenza

- 15.1 Rispetto alle ipotesi di introduzione di misure per il miglioramento della sicurezza degli impianti di derivazione d'utenza, l'Autorità ritiene indispensabile che si proceda innanzitutto a una mappatura delle diverse situazioni di criticità che, anche in relazione alle risposte fornite al primo documento, non appaiono definite in modo sempre preciso.
- 15.2 Alcuni operatori hanno sottolineato l'inopportunità di disposizioni dell'Autorità che pongano in capo all'impresa di distribuzione l'obbligo di verifica dell'impianto interno, su eventuale esplicita richiesta del titolare del punto di riconsegna, con rilascio di una dichiarazione di stato, secondo uno *standard* di comunicazione prestabilito, in quanto ciò porta a un'estensione della responsabilità dell'impresa di distribuzione su una porzione di impianto su cui, in base alle attuali disposizioni di legge, il distributore non ha alcuna responsabilità, andando di fatto in sovrapposizione con le responsabilità degli installatori qualificati e introducendo nuovamente elementi destabilizzanti della normativa.
- 15.3 Un operatore ha anche sottolineato che le analisi sullo stato di conformità degli impianti, anche di quelli a valle del contatore, non debba essere un'attività svolta in condizione di monopolio.
- 15.4 L'Autorità su questa complessa materia ritiene opportuno in ogni caso che siano ribaditi i seguenti principi che appaiono fondamentali per uno sviluppo ordinato delle responsabilità:
- la responsabilità dell'impresa di distribuzione del gas naturale si deve estendere fino ai punti di misura, coincidenti con i punti di riconsegna del gas;

- qualora i misuratori non siano posti al confine di proprietà, alla prima occasione i medesimi devono essere spostati al confine di proprietà. Ciò rende più agevoli e tempestive le operazioni di *settlement* e la messa in sicurezza delle reti;
- effettuato lo spostamento del gruppo di misura al confine di proprietà, in ogni caso l'impresa di distribuzione rilascia una dichiarazione di stato sul tratto di rete che va dal punto dove era precedente ubicato il gruppo di misura al punto dove il medesimo è stato ricollocato;
- è necessario prevedere che l'impresa di distribuzione, in conformità con la normativa vigente, su richiesta fornisca informazioni sullo stato di conformità degli impianti, anche di quelli a valle del contatore medesimo.

Passaggio dall'anno termico all'anno solare

15.5 Rispetto alla proposta contenuta nel primo documento per la consultazione, di passaggio dall'anno termico all'anno solare, si rilevano posizioni contrastanti:

- un primo, e più numeroso gruppo di operatori, ritiene che tale operazione non presenti particolari criticità, se non costi per l'adeguamento dei sistemi informativi. In relazione a tali costi viene richiesto che siano riconosciuti anche per la parte relativa a costi operativi. Nel caso in cui si opti per la modifica del periodo di riferimento, dovranno essere date specifiche disposizioni per l'imputazione dei consumi agli scaglioni annuali previsti dalla tariffa di riferimento;
- un secondo gruppo di operatori si dichiara contrario alla proposta. Secondo un operatore, se è vero che il passaggio all'anno solare ha il pregio di garantire l'allineamento dei dati tariffari con quelli di bilancio, dall'altro ciò comporterebbe un altro elemento di discontinuità del sistema tariffario all'interno dei parametri contrattuali definiti con il cliente finale per l'inizio dell'anno termico. Secondo altri, tra i contrari, questa modifica dovrebbe essere accompagnata da provvedimenti paralleli per il segmento del trasporto e dello stoccaggio.

15.6 L'Autorità intende procedere con l'ipotesi di passaggio dall'anno solare all'anno termico. Infatti l'Autorità ritiene che:

- i corrispettivi tariffari relativi alle attività di distribuzione, misura e commercializzazione sono disgiunti dagli importi relativi alla materia prima e rappresentano un *pass-through* per il venditore, senza conseguenze per il cliente finale;
- rispetto alle dinamiche di aggiornamento, la modifica in corso d'anno delle condizioni per il servizio di distribuzione si traducono in un aggiornamento infrannuale, cosa che non rappresenta una novità; inoltre va tenuto presente come un aggiornamento trimestrale di componenti tariffarie è già operativo da tempo nel settore elettrico, senza che questo comporti rilevanti complicazioni gestionali;
- per quanto riguarda le imprese di distribuzione, la modifica proposta non sembra comportare aggravii di costo ulteriori rispetto ad altre modifiche strutturali proposte nel presente documento, che sembrano invece ricevere l'assenso delle imprese. Le imprese possono operare sinergicamente nell'aggiornamento dei propri sistemi operativi che si rendono necessari per l'adeguamento alle novità che potranno essere introdotte a valle del presente procedimento. Le modifiche relative al passaggio dall'anno solare all'anno termico potranno essere implementate congiuntamente alle modifiche previste al trattamento dei coefficienti M e K, alle modifiche alla struttura dell'articolazione tariffaria e così via;

- i tempi di entrata a regime del nuovo sistema risultano ampiamente compatibili con le modifiche richieste
- anche nel settore gas, come già avviene nel settore elettrico, la regolazione tariffaria sembra orientata a regolare in modo dinamico alcune partite attraverso componenti tariffarie aggiornabili in corsi di anno termico, a cadenze prestabilite (tipicamente trimestrali).

15.7 Per il periodo transitorio ottobre–dicembre 2008 l’Autorità intende prevedere l’applicazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale approvate per l’anno termico 2007-2008, eventualmente corrette sulla base dei volumi 2006-2007. Ai fini dell’addebito delle quote variabili, espresse in euro/GJ, i consumi effettuati nel trimestre ottobre-dicembre 2008 sono ripartiti negli scaglioni riportati in tabella 8:

Tabella 8 – Scaglioni di consumo per l’applicazione delle quote variabili nel trimestre ottobre-dicembre 2008

Scaglione	Limite inferiore (GJ/trimestre)	Limite superiore (GJ/trimestre)*
1	0	1
2	1	5
3	5	50
4	50	750
5	750	2.000
6	2.000	10.000
7	10.000	Senza limite

* Gli scaglioni di consumo comprendono gli estremi superiori nell’intervallo indicato

S32 Si ritiene condivisibile l’ipotesi di applicazione tariffaria per il 4° trimestre 2008? In caso contrario per quali motivi?

Ripartizione dei recuperi di efficienza alla conclusione del terzo periodo di regolazione

15.8 L’Autorità conferma l’ipotesi di attivare tali meccanismi a partire dal quarto periodo di regolazione, quando sarà consolidata la base informativa necessaria perché siano disponibili tutti i dati necessari a tale attività.

Misure per la promozione all’aggregazione degli operatori

15.9 Rispetto alle ipotesi preliminari illustrate nel primo documento per la consultazione per la definizione di incentivi per le aggregazioni in applicazione delle disposizioni del decreto - legge n. 159/07, è stato osservato da un operatore che è stata correttamente individuata la vera criticità connessa all’applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 159/07 e cioè la necessità di far convergere tutte le concessioni che hanno scadenze diverse. Peraltro il medesimo operatore ritiene che sia da privilegiare in questo senso un intervento sulla normativa primaria, piuttosto che attivare incentivi dalla dubbia efficacia. Un altro operatore è intervenuto sottolineando che quanto delineato nel documento risulta per lo più riconducibile a logiche del tipo piè di lista, piuttosto che a schemi di incentivo veri e propri.

15.10 L’Autorità ritiene che:

- non ci siano condizioni al contorno che giustifichino il proseguimento degli incentivi previsti con la deliberazione n. 170/04;

- l'incentivo all'aggregazione debba essere rivisto a favore di misure specifiche destinate a un rapido riassorbimento di eventuali "singolarità" all'interno dei nuovi ambiti di concessione;
- l'incentivazione debba essere commisurata all'entità del servizio fornito e alla durata residua della concessione;
- l'incentivazione debba essere subordinata a una valutazione costi-benefici che faccia riferimento ai benefici del cliente finale (ad esempio confrontando le clausole dei contratti di concessione).

15.11 Più operatori hanno comunque sottolineato la preferenza per mantenere gli incentivi all'aggregazione previsti con la deliberazione n. 170/04, nella forma di riduzione del fattore di produttività nel meccanismo del *price-cap*.

15.12 L'Autorità ritiene che il meccanismo degli incentivi previsti con la deliberazione n. 170/04 possa essere più efficacemente sostituito dalle regole previste dal presente documento:

- mantenimento dei ricavi a copertura dei costi centralizzati dell'impresa cessante (paragrafo 11.94);
- ridefinizione dell'*X-factor*, ove l'impresa subentrante modifichi la classe di appartenenza di cui al paragrafo 14.12.

PARTE IV

Tariffe per l'attività di distribuzione e misura

16 Revisione degli ambiti territoriali per l'applicazione delle tariffe di distribuzione

- 16.1 Nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha definito alcuni obiettivi specifici da perseguire nel contesto della revisione degli ambiti per l'applicazione delle tariffe di distribuzione:
- omogeneità delle tariffe del servizio di distribuzione sul territorio;
 - limitazione dell'impatto dei sussidi incrociati sulla tariffa;
 - trasparenza e semplicità dei meccanismi tariffari in logica pro-competitiva;
 - semplicità amministrativa.
- 16.2 Sulla base di tali obiettivi l'Autorità ha definito tre ipotesi di intervento, secondo l'impostazione AIR.
- 16.3 L'ipotesi D.1 prevede il mantenimento dell'articolazione per ambiti tariffari in vigore, come definiti con la deliberazione n. 170/04.
- 16.4 L'ipotesi D.2 prevede l'identificazione degli ambiti tariffari in coincidenza con gli ambiti di concessione.
- 16.5 L'ipotesi D.3 prevede che gli ambiti siano definiti per unità territoriali più estese degli ambiti di concessione: regioni o aree ancora maggior, quali nord, centro, sud e isole.
- 16.6 Rispetto a tali ipotesi si è registrata convergenza da parte delle imprese di distribuzione e delle loro associazioni di categoria sull'ipotesi D.2, mentre altri operatori del settore hanno manifestato preferenza per l'ipotesi D.3.
- 16.7 L'Autorità ritiene che gli obiettivi di rimozione degli ostacoli a un ordinato sviluppo della concorrenza in questa fase del processo di liberalizzazione del settore della vendita del gas naturale risulti prioritario.
- 16.8 In questo senso le possibili maggiori complicazioni in termini amministrativi che l'ipotesi D.3 sembra prospettare rispetto all'ipotesi D.2, in particolare con riferimento alla gestione dei meccanismi di perequazione, non sembrano così rilevanti da indurre a una preferenza per l'ipotesi D.2.
- 16.9 Un operatore ha osservato che l'aggregazione per bacino tariffario esercito da un unico operatore consentirebbe tra l'altro lo sviluppo del gas naturale anche sulle reti in avviamento, l'attuazione di politiche commerciali differenziate sulle reti di distribuzione, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dell'utilizzo del gas naturale, nonché una limitata sussidiarietà tra gli utenti, nell'ambito del territorio servito dalla medesima impresa di distribuzione, a fronte, però di omogeneità di servizio reso e di metodologia applicata.
- 16.10 Rispetto a queste considerazioni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, le tariffe di distribuzione debbano riflettere i costi sottostanti e non debbano essere definite con l'obiettivo di attuare particolari politiche commerciali da parte delle singole imprese. L'Autorità ritiene poi che la sussidiazione tra utenti possa ridursi in termini di ampiezza del sussidio per singolo cliente al crescere della dimensione territoriale a cui l'ambito tariffario si riferisce.

- 16.11 Nell'ipotesi di adozione di soluzioni per macro-ambiti tariffari è stata manifestata una preferenza per la tariffa unica nazionale, sull'esempio del servizio elettrico, in quanto riduce la complessità per gli operatori della vendita al minimo e rende anche più facili i meccanismi perequativi.
- 16.12 L'Autorità ritiene prematura l'ipotesi di applicazione di una tariffa unica nazionale, obiettivo cui si può tendere in occasione della prossima revisione tariffaria, in quanto comporterebbe una forte discontinuità tariffaria, ovvero livelli elevati di sussidiazione tra clienti.
- 16.13 Pertanto l'Autorità intende proporre l'adozione dell'ipotesi D.3. In particolare l'Autorità intende prevedere sei ambiti tariffari:
- Nord-Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria)
 - Nord-Est (Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli – Venezia Giulia, Emilia – Romagna)
 - Centro (Toscana, Umbria, Marche)
 - Centro-sud-adriatico (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
 - Centro sud-tirrenico (Lazio, Campania)
 - Sud (Calabria, Sicilia).

17 Revisione della struttura tariffaria per l'attività di distribuzione

- 17.1 Parallelamente all'ipotesi di revisione degli ambiti territoriali rilevanti per l'applicazione delle tariffe, l'Autorità ha illustrato nel primo documento per la consultazione l'ipotesi di rivedere sia la struttura della tariffa di riferimento, sia i pesi delle diverse componenti.
- 17.2 Con riferimento agli obiettivi di orientamento ai costi delle tariffe, trasparenza e semplicità dei meccanismi tariffari per gli utenti della rete e stabilità dei ricavi per le imprese esercenti, l'Autorità ha definito quattro ipotesi alternative, valutate in termini qualitativi secondo la metodologia AIR.
- *L'ipotesi E.1* prevede il mantenimento della struttura tariffaria definita con la deliberazione n. 170/04;
 - *L'ipotesi E.2* prevede la revisione della struttura tariffaria, distinguendo una quota fissa e una quota variabile, fissata in funzione dei volumi trasportati;
 - *L'ipotesi E.3* prevede, oltre a quanto indicato nell'ipotesi E.2, la revisione dei pesi delle componenti fissa e variabile, con un aumento del peso della componente fissa;
 - *L'ipotesi E.4* prevede, oltre a quanto indicato nell'ipotesi E.3, che il calcolo, a partire dal secondo anno del periodo regolatorio, dei livelli assunti dalle variabili di scala rilevanti ai fini della determinazione del parametro ε sia fatto sulla base di medie mobili dei dati relative a un periodo di tre anni.
- 17.3 Rispetto a tali ipotesi gli operatori hanno mostrato in linea generale di condividere quanto prospettato dall'Autorità in termini di revisione dei pesi delle componenti fissa e variabile. Diversi operatori hanno evidenziato però le criticità che potrebbero sorgere in capo ai piccoli consumatori. A questo riguardo è stato proposto di introdurre quote fisse differenziate in funzione del consumo (valori crescenti al crescere del consumo).

- 17.4 Rispetto all'ipotesi di ancorare il livello della quota fissa all'ammontare dei costi di capitale è stato fatto osservare che anche il livello dei costi operativi non è, se non in minima parte, legato alla quantità di gas trasportato nelle reti.
- 17.5 In termini di impatto sullo sviluppo della concorrenza un operatore ha osservato che un aumento eccessivo della componente fissa, sebbene possa essere effettivamente più *cost reflective*, potrebbe comportare una valutazione fuorviante dei vantaggi derivanti dal passaggio al mercato libero per i clienti di piccole dimensione.
- 17.6 Gli operatori della distribuzione hanno poi sottolineato l'esigenza di recuperare i ricavi non conseguiti nell'anno termico 2006-2007 a causa del clima sfavorevole. Il recupero potrebbe essere reso più difficile da un aumento del peso delle quote fisse.
- 17.7 E' stata poi valutata positivamente l'ipotesi di rendere maggiormente stabile il livello delle tariffe di distribuzione, in applicazione di quanto previsto dall'ipotesi E.4.
- 17.8 In generale sono state espresse preferenze per le ipotesi E.3 ed E.4.
- 17.9 L'Autorità, visto anche l'esito della consultazione intende proporre l'adozione dell'ipotesi E.3. Peraltro, anche in una logica di gradualità l'Autorità intende sottoporre a consultazione l'ipotesi di differenziare i livelli delle quote fisse per classe di consumo.
- 17.10 Per quanto riguarda il criterio con cui ripartire i costi del servizio tra quote fisse e quote variabili, ancorché l'Autorità condivida la posizione espressa da alcuni operatori, secondo cui anche i costi operativi sono in misura preponderante da considerarsi come fissi, ritiene di proporre che le quote fisse siano calcolate in modo che dalla loro applicazione al massimo si possa ottenere la copertura dei costi di capitale.
- 17.11 In una logica di gradualità l'Autorità intende prevedere una differenziazione delle quote fisse per classe di consumo. Ciò consente di ridurre l'impatto per i clienti con bassi consumi. In relazione all'individuazione delle classi di consumo, l'Autorità propone di riferirsi alle classi di consumo identificate nel del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, di *Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità*.

- S33 Si condivide l'ipotesi di prevedere, in una logica di gradualità, la differenziazione delle quote fisse per classe di consumo? Si condivide l'ipotesi di adottare le classi di consumo rilevanti ai fini fiscali?
- S34 Come si valuta l'ipotesi di rinviare l'introduzione dei meccanismi di stabilizzazione descritti nell'ipotesi E.4 al quarto periodo di regolazione?

- 17.12 Le quote variabili della tariffa di distribuzione saranno espresse in funzione dei metri cubi trasportati valutati alle condizioni standard, ossia a temperatura di 15° C e alla pressione assoluta di 1,1325 bar. In altri termini i corrispettivi delle quote variabili sono espressi in euro/standard metro cubo (smc).
- 17.13 Qualora i misuratori installati presso i punti di riconsegna non siano dotati di apparecchi per la correzione della misura, i volumi misurati, ai fini dell'addebito ai clienti finali, sono corretti applicando il coefficiente M, di adeguamento dei volumi, definito dall'Autorità. Nel provvedimento finale l'Autorità renderà disponibile tabelle che riportano il livello del coefficiente M differenziato in funzione della zona climatica e della zona altimetrica in cui è sito il punto di riconsegna. Il coefficiente M sarà applicato in modo indifferenziato a tutti i punti di misura non dotati di apparecchi di correzione, superando l'attuale distinzione tra i coefficienti M e K.

17.14 In linea generale e nell'ipotesi che alla quota fissa siano allocati i costi di capitale, la quota fissa della tariffa per l'attività di distribuzione ($qf_{TD,s,t}$) in ciascun ambito tariffario s è calcolata come:

$$qf_{TD,s,t} = \frac{\sum_i^s \left[(RCR_i + AMR_i) + n_{t-2,i} * \sum_j^r \left(\frac{RCA_j}{n_{t-2,j}} + \frac{AMA_j}{n_{t-2,j}} \right) \right]}{\sum_i^s n_{t-2,i}}$$

dove:

- RCR_i è la componente del vincolo ai ricavi ammessi per la località i nell'anno t a copertura della remunerazione del capitale investito in infrastrutture locali;
- AMR_i è la componente del vincolo ai ricavi ammessi per la località i nell'anno t a copertura degli ammortamenti in infrastrutture locali;
- RCA_j è la componente del vincolo ai ricavi ammessi per l'impresa j , operante nell'ambito s , nell'anno t a copertura del capitale investito in infrastrutture centrali
- AMA_j è la componente del vincolo ai ricavi ammessi per l'impresa j , operante nell'ambito s , nell'anno t a copertura degli ammortamenti in infrastrutture centrali
- $n_{t-2,i}$ è il numero di punti di riconsegna nell'anno $t-2$ nella località i ;
- $n_{t-2,j}$ è il numero di punti di riconsegna nell'anno $t-2$ per l'impresa j .

17.15 La quota variabile della tariffa per l'attività di distribuzione ($qv_{TD,s,t}$) in ciascun ambito tariffario s è calcolata come:

$$qv_{TD,s,t} = dco_t * \frac{\sum_i^s n_{t-2,i}}{\sum_i^s q_{t-2,i}}$$

dove $q_{t-2,i}$ sono i volumi di gas naturale distribuito nella località i appartenente all'ambito s nell'anno $t-2$.

17.16 Tale formulazione delle tariffe consente un aggiornamento automatico in funzione delle regole di aggiornamento previste le componenti dei vincoli ai ricavi ammessi.

18 Tariffa per l'attività di misura

18.1 La proposta contenuta nel primo documento per la consultazione, di prevedere un corrispettivo separato per il servizio di misura, è stata in linea di massima accolta favorevolmente dagli operatori.

18.2 Conseguentemente l'Autorità intende dare immediata applicazione a questo principio. Pertanto le tariffe per l'attività di misura saranno costruite, al pari dei vincoli ai ricavi ammessi per la medesima attività, con l'obiettivo di coprire integralmente i costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per l'attività di misura. Ciò consente in generale di garantire l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti nell'ipotesi di tendenziale costanza del numero di richieste di prestazioni accessorie da parte dei clienti finali. Nel caso che ci siano

attese di forti aumenti delle richieste è evidente che questo approccio non garantisca l'equilibrio agli operatori. A questo scopo, come visto, è prevista l'introduzione di specifici meccanismi perequativi.

- 18.3 La definizione delle modalità di copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 51/08 sono oggetto di separato provvedimento.

S35	Si condivide l'ipotesi di prevedere che tutti i costi relativi all'attività di misura siano coperti dalle tariffe?
S36	Si ritiene che in assenza di oneri per le richieste di prestazioni specifiche, le medesime possano crescere di numero? Quali tipologie, ad esclusione delle richieste di verifica sul corretto funzionamento del misuratore, si ritiene possano essere effettivamente oggetto di una crescita di richieste?

- 18.4 L'Autorità intende fissare i corrispettivi unitari relativi all'attività di misura in quote fisse per punto di riconsegna. Tali corrispettivi possono essere differenziati in funzione o della dimensione del punto di riconsegna, valutata sulla base dei volumi assorbiti o in funzione del tipo di misuratore installato.
- 18.5 Sulla differenziazione dei corrispettivi c'è un generale consenso. Alcuni operatori propendono per l'ipotesi di differenziare in base a scaglioni di consumo, altri sulla base della classe del misuratore.
- 18.6 Per quanto riguarda l'ipotesi di differenziazione dei corrispettivi del servizio di misura l'Autorità propone che si adotti una differenziazione per scaglioni di consumo coerente con quanto previsto per l'attività di distribuzione. Ciò in ragione di renderne più semplice la gestione agli operatori e migliorare la comprensibilità per i clienti finali.
- 18.7 Va infine osservato che, in considerazione del fatto che attualmente una parte degli oneri relativi all'attività di misura, segnatamente le funzioni di lettura, trovano compensazione nella componente QVD, la medesima sarà oggetto di revisione.

19 Tariffa per i servizi di commercializzazione

- 19.1 Rispetto all'ipotesi di introduzione di un apposito corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione, stabilito in quota fissa, e differenziato per scaglione di consumo, è stato osservato che la taglia del cliente finale non influisce sul livello dei costi di commercializzazione.
- 19.2 Considerata la bassa incidenza dei costi di commercializzazione sul totale dei costi oggetto di regolazione tariffaria, l'Autorità intende procedere, in questa fase, alla determinazione di un corrispettivo unitario da applicare per punto di riconsegna, non differenziato in funzione della classe di consumo del cliente finale.

20 Tariffa a copertura degli oneri aggiuntivi a seguito dell'adeguamento dei canoni di concessione

- 20.1 Nei paragrafi 6.13 e 11.16 del presente documento per la consultazione sono riportati gli indirizzi dell'Autorità per il riconoscimento alle imprese di distribuzione degli oneri

aggiuntivi a seguito dell'adeguamento dei canoni di concessione eventualmente disposto dai comuni in applicazione delle disposizioni del decreto legge 159/07.

- 20.2 L'Autorità intende introdurre un'apposita componente tariffaria RC a copertura di tali oneri. Tale componente tariffaria è differenziata per località. L'Autorità ritiene infatti opportuno non socializzare tali oneri tra i clienti del servizio di distribuzione del gas naturale in modo generalizzato, ritenendo invece preferibile prevedere che l'onere aggiuntivo effetto delle scelte degli enti locali ricada solamente sui clienti titolari di punti di riconsegna compresi nelle località in cui tale decisione ha avuto effetto.
- 20.3 Circa la struttura della componente tariffaria RC , l'Autorità è orientata a prevedere che la stessa sia definita in funzione dei volumi distribuiti, al fine di evitare eccessivi gravami sui clienti titolari di punti di riconsegna con bassi consumi.
- 20.4 In termini formali la componente tariffaria $RC_{i,t}$, in ciascun anno t del periodo regolatorio per ciascuna località i risulta così calcolata:

$$RC_{i,t} = \frac{COL_i}{q_{t-2,i}}$$

dove

- $q_{t-2,i}$ rappresenta i volumi di gas trasportato ai punti di riconsegna della località i nell'anno $t-2$.
- 20.5 Per la copertura di eventuali oneri relativi all'anno 2008 sarà prevista un'apposita componente attivata nel corso del 2009 e determinata in modo analogo a quanto previsto per la copertura degli oneri relativi agli anni successivi.

PARTE V

Meccanismi di perequazione generale

Perequazione generale

- 20.6 L'Autorità nel primo documento per la consultazione ha proposto l'introduzione di meccanismi di perequazione generale riconducibili a due distinti approcci:
- un primo approccio che garantisce l'automatico equilibrio dei meccanismi di perequazione, ma non assicura alle imprese il conseguimento di un ricavo complessivo pari al ricavo ammesso dai vincoli tariffari;
 - un secondo approccio che assicura alle imprese il conseguimento di un ricavo complessivo pari al ricavo ammesso dai vincoli tariffari, ma non garantisce l'automatico equilibrio dei meccanismi di perequazione.
- 20.7 Rispetto a tali proposte alcuni operatori hanno mostrato preferenza per il primo schema. Altri per il secondo.
- 20.8 L'Autorità intende procedere con il secondo dei due meccanismi, che risulta maggiormente equilibrato in una logica di garanzia di equilibrio economico-finanziario delle imprese.
- 20.9 In termini formali, in ciascun anno, l'ammontare di perequazione per ciascuna impresa c nell'anno t è così determinato:

$$AP_{t,c} = \sum_i^c (RCR_{t,i} + AMR_{t,i}) * n_{t,i} + RCA_{t,c} + AMA_{t,c} + dco_t * \sum_i^c n_{t,i} - \sum_i^c (qf_{TD,t,s} * n_{t,i} + qv_{TD,t,s} * q_{t,i})$$

Componenti tariffarie a copertura di correzioni ex-post

- 20.10 Vista l'esperienza maturata nei precedenti periodi regolatori, l'Autorità, anche in esito alla prima consultazione intende confermare l'ipotesi di trattare eventuali correzioni ex-post o conguagli che si rendessero necessari con riferimento a periodi passati, mediante l'introduzione di specifiche componenti tariffarie e di specifici fondi gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 20.11 Considerato che le partite in esame non incidono in modo significativo sul totale e anche considerato l'onere di rintracciare i clienti finali titolari di contratti nei periodi a cui si riferiscono i conguagli, soprattutto per i venditori, l'Autorità ritiene che possa realizzarsi una sorta di sussidiazione inter-temporale tra consumatori, quale quella implicita nella scelta di istituire specifiche componenti tariffarie compensative.

Perequazione dei costi relativi alla misura

- 20.12 Come indicato nel paragrafo 12.6, l'Autorità intende introdurre per il terzo periodo di regolazione un meccanismo di perequazione dei costi relativi all'attività di rilevazione e registrazione delle letture, volta a compensare le imprese di distribuzione degli eventuali maggiori costi sostenuti in conseguenza dello svolgimento delle attività di rilevazione delle misure in relazione a cambi di fornitore.

PARTE VI

Regolazione delle attività di distribuzione e misura dei gas diversi dal naturale

21 Ambito di applicazione

- 21.1 L’Autorità nel primo documento per la consultazione ha espresso un proprio orientamento circa l’ambito di estensione della potestà di regolazione tariffarie relativamente alle reti di distribuzione del gas diverso dal naturale, indicando che in linea di principio debbano essere sottoposte alla potestà di regolazione tariffaria tutte le distribuzioni di gas in rete canalizzata.
- 21.2 Sul piano concreto questo comporta che gli esercenti debbano adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa tariffaria anche con riguardo alle distribuzioni per le quali il servizio sia svolto in assenza di concessione comunale. Sarebbero pertanto soggette a tali obblighi tutte le reti utilizzate per la vendita, ovvero per i casi diversi da una mera ripartizione dei costi a una pluralità di utenze, gestite da soggetti terzi.
- 21.3 Rispetto a questo orientamento è stato fatto osservare che l’affermazione di un tale principio porterebbe all’equiparazione tra esercenti operanti in regime di libero mercato ed esercenti gestori di servizio pubblico locale, operanti, questi ultimi, in virtù di concessione comunale.
- 21.4 Viene fatto osservare che la presenza di un atto concessorio, in quanto titolo giuridico legittimante un regime “riservato”, esclude la natura concorrenziale di tale segmento di mercato. In tali casi risulta pertanto pienamente giustificata l’applicazione di tariffe, non essendo possibile una formazione spontanea dei prezzi. In tale prospettiva, si sostiene nei commenti trasmessi all’Autorità, l’esclusività discendente dalla concessione assume anche una funzione compensativa per l’esercente, rispetto agli obblighi di servizio allo stesso imposti.
- 21.5 Sotto il profilo giuridico, sostiene l’operatore che ha risposto alla consultazione, citando un parere legale allo scopo acquisito, che la liberalizzazione del prezzo del GPL ha determinato in origine il venir meno delle competenze di regolazione dei prezzi in origine attribuite al CIP. Di conseguenza, sostiene l’operatore, la devoluzione del fascio di competenze tariffarie precedentemente assegnate al CIP in capo all’Autorità per l’energia elettrica e il gas non poteva includere funzioni non più esistenti, in quanto abrogate. Lo stesso operatore rileva che successivamente non sono state introdotte disposizioni di legge che abbiano in qualche modo ripristinato le competenze di regolazione tariffaria in capo al segmento di attività espressione di un mercato già da tempo aperto e concorrenziale.
- 21.6 In assenza di precise disposizioni normative e in assenza, sempre secondo quanto sostenuto dall’operatore che ha risposto alla consultazione, delle condizioni perché un intervento dell’Autorità possa essere giustificato (esistenza di fasce di mercato imperfette e dunque di un mercato regolato o simulato), un intervento dell’Autorità non sarebbe giustificato.
- 21.7 L’Autorità in merito ritiene che la distribuzione del GPL a mezzo di rete canalizzata, ancorché non in concessione, presenti profili tali per cui sia difficile sostenere che il GPL è venduto sulla base di libera concorrenza; come minimo questo dovrebbe risultare da evidenze di libero accesso alla medesima rete.
- 21.8 Conseguentemente l’Autorità ha ragione di ritenere che i clienti finali di una rete canalizzata, ancorché non in concessione, si trovino in una posizione vulnerabile, soprattutto nel caso in cui abbiano stipulato contratti con clausole che vincolino il consumatore per una pluralità di anni. I loro fornitori, in considerazione dei costi che il passaggio ad un altro vettore

energetico comporta per il cliente finale, sono infatti nella condizioni di aumentare i prezzi del servizio in modo tale da conseguire *extra-profitti* per periodi prolungati.

- 21.9 Per contro è vero che il distributore non concessionario è esposto maggiormente al rischio che altri distributori sviluppino reti analoghe nello stesso territorio comunale e quindi risultano in linea teorica svantaggiati, in quanto potrebbero non beneficiare delle economie di densità che invece avrebbe un distributore concessionario che operasse su tutto il territorio di uno stesso comune.
- 21.10 Ciò premesso, l’Autorità in ogni caso ritiene opportuno e necessario un approfondimento dei profili di legittimità sul piano giuridico di un’eventuale estensione della regolazione tariffaria anche alle reti canalizzate non operate in regime di concessione. Transitoriamente pertanto l’Autorità intende proporre in questo secondo documento per la consultazione, di restringere l’ambito della regolazione tariffaria alle sole reti canalizzate gestite in concessione e alle situazioni nelle quali, pur in assenza di concessione, le clausole contrattuali prevedano vincoli pluriennali per il consumatore finale.
- 21.11 Peraltro l’Autorità ritiene opportuno prevedere che tutti i soggetti che gestiscono reti canalizzate siano obbligati a darne informativa all’Autorità stessa.
- 21.12 L’Autorità ritiene che i comuni, cioè i soggetti cui compete la materia delle concessioni per l’attività di distribuzione del GPL, possano avere un ruolo attivo provvedendo a censire le reti canalizzate presenti nei loro territori e a disciplinarne l’attività mediante concessioni, consentendo così all’Autorità di regolarne i prezzi, a tutela dei clienti finali ad esse connesse.

- | | |
|-----|---|
| S37 | Come si valuta l’ipotesi di prevedere il restringimento della regolazione tariffaria al solo segmento delle reti canalizzate gestite in concessione e alle situazioni nelle quali, pur in assenza di concessione, i contratti di fornitura vincolino i consumatori per periodi pluriennali? |
| S38 | Si condivide l’ipotesi di mantenere invece un obbligo generalizzato di informazione su tutti i soggetti che gestiscono reti canalizzate? |

22 Regolazione economica

Vincoli ai ricavi

- 22.1 L’Autorità nel primo documento per la consultazione ha previsto l’ipotesi di determinare un vincolo ai ricavi ammessi per impresa (VRI), senza introdurre, a differenza di quanto previsto per il settore del gas naturale, vincoli specifici di località.
- 22.2 Tale ipotesi è risultata condivisa dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione.

Tariffe per la distribuzione e la misura. Ambito di applicazione.

- 22.3 L’Autorità nel primo documento per la consultazione ha proposto due opzioni per la determinazione delle tariffe di distribuzione e misura:
- Attribuzione del VRI di impresa a livello delle singole località, utilizzando opportuni driver (lunghezza di rete, numero di clienti, quantità di gas distribuito o altro), allo scopo di determinare tariffe differenziate per ambiti di aggregazione specifici (ad esempio regionali);

- Determinazione diretta della tariffa di distribuzione, sulla base del VRI di impresa, allo scopo di individuare una tariffa unica da applicare a tutte le località gestite dalla società stessa.

- 22.4 Rispetto alle proposte dell’Autorità è stato rilevato che le reti alimentate a GPL sono entrate in funzione in periodi diversi e, soprattutto, in alcuni casi sono collocate in contesti geografici con caratteristiche peculiari (alta montagna, zone costiere). L’adozione di tariffe uguali a livello di impresa potrebbe comportare elevati sussidi incrociati tra utenti appartenenti a diverse località servite dalla stessa impresa.
- 22.5 In alternativa alle proposte dell’Autorità viene richiesta la possibilità per le imprese di optare per un sistema di differenziazione delle tariffe a livello di località.
- 22.6 In merito l’Autorità ritiene non opportuno lasciare la scelta di differenziare i corrispettivi per località alle imprese, in quanto le stesse potrebbero essere guidate più che dall’obiettivo di riflettere i costi, da esigenze di politica commerciale.
- 22.7 Ciò considerato l’Autorità intende proseguire con la prima delle due ipotesi prospettate che prevede l’attribuzione del VRI di impresa a livello delle singole località, utilizzando opportuni driver (lunghezza di rete, numero di clienti, quantità di gas distribuito o altro), allo scopo di poter determinare tariffe differenziate per ambiti di aggregazione specifici.

- S39 Si condivide questa posizione dell’Autorità? Quale driver si ritiene appropriato?
- S40 Quale ampiezza devono avere gli ambiti di aggregazione ai fini dell’applicazione di tariffe omogenee? Si ritiene condivisibile che l’ambito tariffario coincida con gli ambiti tariffari che saranno definiti per la distribuzione di gas naturale, ferma restando la differenziazione per impresa all’interno dello stesso ambito?

Tariffe per la distribuzione e la misura. Articolazione delle tariffe in scaglioni.

- 22.8 L’Autorità ha poi proposto il superamento dell’articolazione della tariffa in scaglioni, a vantaggio dell’introduzione di un unico valore di quota fissa e di quota variabile, che diano rispettivamente ricavi convenzionali pari alla metà del VRI.
- 22.9 Rispetto a questa ipotesi i commenti dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione non sono concordi. Alcuni ritengono opportuno uniformare i trattamenti tra gas naturale e GPL. Altri invece ritengono inopportuno abbandonare le tariffe per scaglioni. Un unico scaglione di consumo obbligatorio potrebbe, in relazione a specificità delle singole località, penalizzare proprio quelle utenze con consumi elevati.
- 22.10 In merito, l’Autorità ritiene di condividere la posizione espressa da alcuni operatori che auspicano convergenza nella regolazione tariffaria della distribuzione del gas naturale e del GPL. Pertanto l’Autorità propone che la struttura tariffaria per la distribuzione di GPL sia definita conformemente alle scelte che verranno operate per la distribuzione del gas naturale:
- medesimi scaglioni;
 - medesima ripartizione dei vincoli tra quota *capacity* e quota *commodity*;
 - garitta in quota *commodity* espressa in standard metri cubi;
 - eventuale componente aggiuntiva per canoni di concessione.

Revisione della componente QTCA.

- 22.11 L’Autorità nel primo documento per la consultazione ha proposto di procedere a una verifica puntuale degli effettivi costi sostenuti dalle imprese per il trasporto del GPL fino alla rete

canalizzata, al fine di verificare l'adeguatezza della componente tariffaria QTCA attualmente in vigore.

22.12 A questo scopo l'Autorità ha avviato una raccolta di dati presso gli esercenti i cui risultati finali non sono ancora acquisiti.

Appendice A
Elenco cespiti per applicazione metodologia MEAV

Attività di distribuzione

Id Elemento	Categoria di appartenenza	Descrizione elementi k della rete di distribuzione	Unità di misura di ner_k
1	Terreni		m^2
2	Fabbricati industriali		
2,1		Recinzione in acciaio zincato o cemento prefabbricato	m
2,2		Recinzione in rete metallica plastificata	m
2,3		Allacciamento elettrico	numero
2,4		Allacciamento acquedotto e fognatura	numero
2,5		Allacciamento telefono	numero
2,6		Fabbricato e pertinenze	m^3
2,7		Contributo allacciamento al metanodotto	numero
3	IPRM Apparecchiature meccaniche		
3,1		Impianto di prelievo e riduzione fino a 1000 m ³ /h	numero
3,2		Impianto di prelievo e riduzione da 1001 a 2500 m ³ /h	numero
3,3		Impianto di prelievo e riduzione da 2501 a 4000 m ³ /h	numero
3,4		Impianto di prelievo e riduzione da 4001 a 5000 m ³ /h	numero
3,5		Impianto di prelievo e riduzione da 5001 a 7500 m ³ /h	numero
3,6		Impianto di prelievo e riduzione da 7501 a 10000 m ³ /h	numero
3,7		Impianto di prelievo e riduzione da 10001 a 15000 m ³ /h	numero
3,8		Impianto di prelievo e riduzione da 15001 a 30000 m ³ /h	numero
3,9		Impianto di prelievo e riduzione da 30001 a 40000 m ³ /h	numero
3,10		Impianto di prelievo e riduzione da 40001 a 50000 m ³ /h	numero
3,11		Impianto di prelievo e riduzione oltre 50000 m ³ /h	numero
3,12		Impianto di odorizzazione fino a 1000 m ³ /h	numero
3,13		Impianto di odorizzazione da 1001 a 2500 m ³ /h	numero
3,14		Impianto di odorizzazione da 2501 a 4000 m ³ /h	numero
3,15		Impianto di odorizzazione da 4001 a 5000 m ³ /h	numero
3,16		Impianto di odorizzazione da 5001 a 7500 m ³ /h	numero
3,17		Impianto di odorizzazione da 7501 a 10000 m ³ /h	numero
3,18		Impianto di odorizzazione da 10001 a 15000 m ³ /h	numero
3,19		Impianto di odorizzazione da 15001 a 30000 m ³ /h	numero
3,20		Impianto di odorizzazione da 30001 a 40000 m ³ /h	numero
3,21		Impianto di odorizzazione da 40001 a 50000 m ³ /h	numero
3,22		Impianto di odorizzazione oltre 50000 m ³ /h	numero

3,23		Impianto di odorizzazione ad iniezione fino a 1000 m3/h	numero
3,24		Impianto di odorizzazione ad iniezione da 1001 a 2500 m3/h	numero
3,25		Impianto di odorizzazione ad iniezione da 2501 a 4000 m3/h	numero
3,26		Impianto di odorizzazione ad iniezione da 4001 a 5000 m3/h	numero
3,27		Impianto di odorizzazione ad iniezione da 5001 a 7500 m3/h	numero
3,28		Impianto di odorizzazione ad iniezione da 7501 a 10000 m3/h	numero
3,29		Impianto di odorizzazione ad iniezione da 10001 a 15000 m3/h	numero
3,30		Impianto di odorizzazione ad iniezione da 15001 a 30000 m3/h	numero
3,31		Impianto di odorizzazione ad iniezione da 30001 a 40000 m3/h	numero
3,32		Impianto di odorizzazione ad iniezione da 40001 a 50000 m3/h	numero
3,33		Impianto di odorizzazione oltre 50000 m3/h	numero
3,34		Impianto di preriscaldamento fino a 1000 m3/h	numero
3,35		Impianto di preriscaldamento da 1001 a 2500 m3/h	numero
3,36		Impianto di preriscaldamento da 2501 a 4000 m3/h	numero
3,37		Impianto di preriscaldamento da 4001 a 5000 m3/h	numero
3,38		Impianto di preriscaldamento da 5001 a 7500 m3/h	numero
3,39		Impianto di preriscaldamento da 7501 a 10000 m3/h	numero
3,40		Impianto di preriscaldamento da 10001 a 15000 m3/h	numero
3,41		Impianto di preriscaldamento da 15001 a 30000 m3/h	numero
3,42		Impianto di preriscaldamento da 30001 a 40000 m3/h	numero
3,43		Impianto di preriscaldamento da 40001 a 50000 m3/h	numero
3,44		Impianto di preriscaldamento oltre 50000 m3/h	numero
3,45		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM fino a 1000 m3/h	numero
3,46		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM da 1001 a 2500 m3/h	numero
3,47		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM da 2501 a 4000 m3/h	numero
3,48		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM da 4001 a 5000 m3/h	numero
3,49		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM da 5001 a 7500 m3/h	numero
3,50		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM da 7501 a 10000 m3/h	numero
3,51		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM da 10001 a 15000 m3/h	numero
3,52		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM da 15001 a 30000 m3/h	numero
3,53		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM da 30001 a 40000 m3/h	numero

3,54		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM da 40001 a 50000 m3/h	numero
3,55		Piping e collegamenti a monte e a valle IPRM oltre 50000 m3/h	numero
3,56		Impianto di teleallarme e telecontrollo fino a 1000 m3/h	numero
3,57		Impianto di teleallarme e telecontrollo da 1001 a 2500 m3/h	numero
3,58		Impianto di teleallarme e telecontrollo da 2501 a 4000 m3/h	numero
3,59		Impianto di teleallarme e telecontrollo da 4001 a 5000 m3/h	numero
3,60		Impianto di teleallarme e telecontrollo da 5001 a 7500 m3/h	numero
3,61		Impianto di teleallarme e telecontrollo da 7501 a 10000 m3/h	numero
3,62		Impianto di teleallarme e telecontrollo da 10001 a 15000 m3/h	numero
3,63		Impianto di teleallarme e telecontrollo da 15001 a 30000 m3/h	numero
3,64		Impianto di teleallarme e telecontrollo da 30001 a 40000 m3/h	numero
3,65		Impianto di teleallarme e telecontrollo da 40001 a 50000 m3/h	numero
3,66		Impianto di teleallarme e telecontrollo oltre 50000 m3/h	numero
4	Condotte		
4,1		Condotte DN 50 Acciaio protetto M.P. strada bianca	m
4,2		Condotte DN 80 Acciaio protetto M.P. strada bianca	m
4,3		Condotte DN 100 Acciaio protetto M.P. strada bianca	m
4,4		Condotte DN 125 Acciaio protetto M.P. strada bianca	m
4,5		Condotte DN 150 Acciaio protetto M.P. strada bianca	m
4,6		Condotte DN 200 Acciaio protetto M.P. strada bianca	m
4,7		Condotte DN 250 Acciaio protetto M.P. strada bianca	m
4,8		Condotte DN 300 Acciaio protetto M.P. strada bianca	m
4,9		Condotte DN oltre 300 Acciaio protetto M.P. strada bianca	m
4,10		Condotte DN 50 Acciaio protetto B.P. strada bianca	m
4,11		Condotte DN 80 Acciaio protetto B.P. strada bianca	m
4,12		Condotte DN 100 Acciaio protetto B.P. strada bianca	m
4,13		Condotte DN 125 Acciaio protetto B.P. strada bianca	m
4,14		Condotte DN 150 Acciaio protetto B.P. strada bianca	m
4,15		Condotte DN 200 Acciaio protetto B.P. strada bianca	m
4,16		Condotte DN 250 Acciaio protetto B.P. strada bianca	m
4,17		Condotte DN 300 Acciaio protetto B.P. strada bianca	m
4,18		Condotte DN oltre 300 Acciaio protetto B.P. strada bianca	m
4,19		Condotte DN 50 Acciaio protetto M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,20		Condotte DN 80 Acciaio protetto M.P. bynder piu' tappeto	m

		d'usura	
4,21		Condotte DN 100 Acciaio protetto M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,22		Condotte DN 125 Acciaio protetto M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,23		Condotte DN 150 Acciaio protetto M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,24		Condotte DN 200 Acciaio protetto M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,25		Condotte DN 250 Acciaio protetto M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,26		Condotte DN 300 Acciaio protetto M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,27		Condotte DN oltre 300 Acciaio protetto M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,28		Condotte DN 50 Acciaio protetto B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,29		Condotte DN 80 Acciaio protetto B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,30		Condotte DN 100 Acciaio protetto B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,31		Condotte DN 125 Acciaio protetto B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,32		Condotte DN 150 Acciaio protetto B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,33		Condotte DN 200 Acciaio protetto B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,34		Condotte DN 250 Acciaio protetto B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,35		Condotte DN 300 Acciaio protetto B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,36		Condotte DN oltre 300 Acciaio protetto B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,37		Condotte DN 50 Acciaio protetto M.P. pavimentazione speciale	m
4,38		Condotte DN 80 Acciaio protetto M.P. pavimentazione speciale	m
4,39		Condotte DN 100 Acciaio protetto M.P. pavimentazione speciale	m
4,40		Condotte DN 125 Acciaio protetto M.P. pavimentazione speciale	m
4,41		Condotte DN 150 Acciaio protetto M.P. pavimentazione speciale	m
4,42		Condotte DN 200 Acciaio protetto M.P. pavimentazione speciale	m
4,43		Condotte DN 250 Acciaio protetto M.P. pavimentazione speciale	m
4,44		Condotte DN 300 Acciaio protetto M.P. pavimentazione speciale	m

4,45		Condotte DN oltre 300 Acciaio protetto M.P. pavimentazione speciale	m
4,46		Condotte DN 50 Acciaio protetto B.P. pavimentazione speciale	m
4,47		Condotte DN 80 Acciaio protetto B.P. pavimentazione speciale	m
4,48		Condotte DN 100 Acciaio protetto B.P. pavimentazione speciale	m
4,49		Condotte DN 125 Acciaio protetto B.P. pavimentazione speciale	m
4,50		Condotte DN 150 Acciaio protetto B.P. pavimentazione speciale	m
4,51		Condotte DN 200 Acciaio protetto B.P. pavimentazione speciale	m
4,52		Condotte DN 250 Acciaio protetto B.P. pavimentazione speciale	m
4,53		Condotte DN 300 Acciaio protetto B.P. pavimentazione speciale	m
4,54		Condotte DN oltre 300 Acciaio protetto B.P. pavimentazione speciale	m
4,55		Condotte DN 80 PEAD M.P. strada bianca	m
4,56		Condotte DN 100 PEAD M.P. strada bianca	m
4,57		Condotte DN 125 PEAD M.P. strada bianca	m
4,58		Condotte DN 150 PEAD M.P. strada bianca	m
4,59		Condotte DN 200 PEAD M.P. strada bianca	m
4,60		Condotte DN 50 PEAD B.P. strada bianca	m
4,61		Condotte DN 80 PEAD B.P. strada bianca	m
4,62		Condotte DN 100 PEAD B.P. strada bianca	m
4,63		Condotte DN 125 PEAD B.P. strada bianca	m
4,64		Condotte DN 150 PEAD B.P. strada bianca	m
4,65		Condotte DN 200 PEAD B.P. strada bianca	m
4,66		Condotte DN 250 PEAD B.P. strada bianca	m
4,67		Condotte DN 300 PEAD B.P. strada bianca	m
4,68		Condotte DN 80 PEAD M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,69		Condotte DN 100 PEAD M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,70		Condotte DN 125 PEAD M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,71		Condotte DN 150 PEAD M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,72		Condotte DN 200 PEAD M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,73		Condotte DN 50 PEAD B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,74		Condotte DN 80 PEAD B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,75		Condotte DN 100 PEAD B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,76		Condotte DN 125 PEAD B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,77		Condotte DN 150 PEAD B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,78		Condotte DN 200 PEAD B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,79		Condotte DN 250 PEAD B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,80		Condotte DN 300 PEAD B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m

4,81		Condotte DN 80 PEAD M.P. pavimentazione speciale	m
4,82		Condotte DN 100 PEAD M.P. pavimentazione speciale	m
4,83		Condotte DN 125 PEAD M.P. pavimentazione speciale	m
4,84		Condotte DN 150 PEAD M.P. pavimentazione speciale	m
4,85		Condotte DN 200 PEAD M.P. pavimentazione speciale	m
4,86		Condotte DN 50 PEAD B.P. pavimentazione speciale	m
4,87		Condotte DN 80 PEAD B.P. pavimentazione speciale	m
4,88		Condotte DN 100 PEAD B.P. pavimentazione speciale	m
4,89		Condotte DN 125 PEAD B.P. pavimentazione speciale	m
4,90		Condotte DN 150 PEAD B.P. pavimentazione speciale	m
4,91		Condotte DN 200 PEAD B.P. pavimentazione speciale	m
4,92		Condotte DN 250 PEAD B.P. pavimentazione speciale	m
4,93		Condotte DN 300 PEAD B.P. pavimentazione speciale	m
4,94		Condotte DN 60 Ghisa sferoidale M.P. strada bianca	m
4,95		Condotte DN 80 Ghisa sferoidale M.P. strada bianca	m
4,96		Condotte DN 100 Ghisa sferoidale M.P. strada bianca	m
4,97		Condotte DN 125 Ghisa sferoidale M.P. strada bianca	m
4,98		Condotte DN 150 Ghisa sferoidale M.P. strada bianca	m
4,99		Condotte DN 200 Ghisa sferoidale M.P. strada bianca	m
4,100		Condotte DN 250 Ghisa sferoidale M.P. strada bianca	m
4,101		Condotte DN 300 Ghisa sferoidale M.P. strada bianca	m
4,102		Condotte DN oltre 300 Ghisa sferoidale M.P. strada bianca	m
4,103		Condotte DN 60 Ghisa sferoidale B.P. strada bianca	m
4,104		Condotte DN 80 Ghisa sferoidale B.P. strada bianca	m
4,105		Condotte DN 100 Ghisa sferoidale B.P. strada bianca	m
4,106		Condotte DN 125 Ghisa sferoidale B.P. strada bianca	m
4,107		Condotte DN 150 Ghisa sferoidale B.P. strada bianca	m
4,108		Condotte DN 200 Ghisa sferoidale B.P. strada bianca	m
4,109		Condotte DN 250 Ghisa sferoidale B.P. strada bianca	m
4,110		Condotte DN 300 Ghisa sferoidale B.P. strada bianca	m
4,111		Condotte DN oltre 300 Ghisa sferoidale B.P. strada bianca	m
4,112		Condotte DN 60 Ghisa sferoidale M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,113		Condotte DN 80 Ghisa sferoidale M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,114		Condotte DN 100 Ghisa sferoidale M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,115		Condotte DN 125 Ghisa sferoidale M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,116		Condotte DN 150 Ghisa sferoidale M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,117		Condotte DN 200 Ghisa sferoidale M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,118		Condotte DN 250 Ghisa sferoidale M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m

4,119		Condotte DN 300 Ghisa sferoidale M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,120		Condotte DN oltre 300 Ghisa sferoidale M.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,121		Condotte DN 60 Ghisa sferoidale B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,122		Condotte DN 80 Ghisa sferoidale B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,123		Condotte DN 100 Ghisa sferoidale B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,124		Condotte DN 125 Ghisa sferoidale B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,125		Condotte DN 150 Ghisa sferoidale B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,126		Condotte DN 200 Ghisa sferoidale B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,127		Condotte DN 250 Ghisa sferoidale B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,128		Condotte DN 300 Ghisa sferoidale B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,129		Condotte DN oltre 300 Ghisa sferoidale B.P. bynder piu' tappeto d'usura	m
4,130		Condotte DN 60 Ghisa sferoidale M.P. pavimentazione speciale	m
4,131		Condotte DN 80 Ghisa sferoidale M.P. pavimentazione speciale	m
4,132		Condotte DN 100 Ghisa sferoidale M.P. pavimentazione speciale	m
4,133		Condotte DN 125 Ghisa sferoidale M.P. pavimentazione speciale	m
4,134		Condotte DN 150 Ghisa sferoidale M.P. pavimentazione speciale	m
4,135		Condotte DN 200 Ghisa sferoidale M.P. pavimentazione speciale	m
4,136		Condotte DN 250 Ghisa sferoidale M.P. pavimentazione speciale	m
4,137		Condotte DN 300 Ghisa sferoidale M.P. pavimentazione speciale	m
4,138		Condotte DN oltre 300 Ghisa sferoidale M.P. pavimentazione speciale	m
4,139		Condotte DN 60 Ghisa sferoidale B.P. pavimentazione speciale	m
4,140		Condotte DN 80 Ghisa sferoidale B.P. pavimentazione speciale	m
4,141		Condotte DN 100 Ghisa sferoidale B.P. pavimentazione speciale	m
4,142		Condotte DN 125 Ghisa sferoidale B.P. pavimentazione speciale	m

4,143		Condotte DN 150 Ghisa sferoidale B.P. pavimentazione speciale	m
4,144		Condotte DN 200 Ghisa sferoidale B.P. pavimentazione speciale	m
4,145		Condotte DN 250 Ghisa sferoidale B.P. pavimentazione speciale	m
4,146		Condotte DN 300 Ghisa sferoidale B.P. pavimentazione speciale	m
4,147		Condotte DN oltre 300 Ghisa sferoidale B.P. pavimentazione speciale	m
4,148		Scavo eseguito a mano	m
4,149		Scavo su roccia	m
4,150		Ripristino tappeto di usura	m
4,151		Oneri di ristoro	m
		Gruppi di Riduzione Finale (GRF)	
5,1		GRF 100 m3/h Rete magliata armadio acciaio inox	numero
5,2		GRF 200 m3/h Rete magliata armadio acciaio inox	numero
5,3		GRF 400 m3/h Rete magliata armadio acciaio inox	numero
5,4		GRF 700 m3/h Rete magliata armadio acciaio inox	numero
5,5		GRF 1000 m3/h Rete magliata armadio acciaio inox	numero
5,6		GRF 2000 m3/h Rete magliata armadio acciaio inox	numero
5,7		GRF 4000 m3/h Rete magliata armadio acciaio inox	numero
5,8		GRF 100 m3/h Rete ad antenna armadio acciaio inox	numero
5,9		GRF 200 m3/h Rete ad antenna armadio acciaio inox	numero
5,10		GRF 400 m3/h Rete ad antenna armadio acciaio inox	numero
5,11		GRF 700 m3/h Rete ad antenna armadio acciaio inox	numero
5,12		GRF 1000 m3/h Rete ad antenna armadio acciaio inox	numero
5,13		GRF 2000 m3/h Rete ad antenna armadio acciaio inox	numero
5,14		GRF 4000 m3/h Rete ad antenna armadio acciaio inox	numero
5,15		GRF 100 m3/h Rete magliata armadio metallico verniciato	numero
5,16		GRF 200 m3/h Rete magliata armadio metallico verniciato	numero
5,17		GRF 400 m3/h Rete magliata armadio metallico verniciato	numero
5,18		GRF 700 m3/h Rete magliata armadio metallico verniciato	numero
5,19		GRF 1000 m3/h Rete magliata armadio metallico verniciato	numero
5,20		GRF 2000 m3/h Rete magliata armadio metallico verniciato	numero
5,21		GRF 4000 m3/h Rete magliata armadio metallico verniciato	numero
5,22		GRF 100 m3/h Rete ad antenna armadio metallico	numero

		verniciato	
5,23		GRF 200 m3/h Rete ad antenna armadio metallico verniciato	numero
5,24		GRF 400 m3/h Rete ad antenna armadio metallico verniciato	numero
5,25		GRF 700 m3/h Rete ad antenna armadio metallico verniciato	numero
5,26		GRF 1000 m3/h Rete ad antenna armadio metallico verniciato	numero
5,27		GRF 2000 m3/h Rete ad antenna armadio metallico verniciato	numero
5,28		GRF 4000 m3/h Rete ad antenna armadio metallico verniciato	numero
	Allacciamenti		
6,1		Allacciamento M.P. Presa e G.R.U.	numero
6,2		Allacciamento M. P. Parte interrata	m
6,3		Allacciamento B. P. Presa	numero
6,4		Allacciamento B. P. Parte interrata	m
6,5		Allacciamento B. P. Parte aerea Fino a 10m di altezza	m
		Allacciamento B. P. Parte aerea Oltre 10m di altezza	m

Attività di misura

Id Elemento	Categoria di appartenenza	Descrizione elementi k della rete di distribuzione	Unità di misura di ner_k
1	Misura al punto di consegna		
1,1		Gruppo di misura per IPRM fino a 1000 m3/h	numero
1,2		Gruppo di misura per IPRM da 1001 a 2500 m3/h	numero
1,3		Gruppo di misura per IPRM da 2501 a 4000 m3/h	numero
1,4		Gruppo di misura per IPRM da 4001 a 5000 m3/h	numero
1,5		Gruppo di misura per IPRM da 5001 a 7500 m3/h	numero
1,6		Gruppo di misura per IPRM da 7501 a 10000 m3/h	numero
1,7		Gruppo di misura per IPRM da 10001 a 15000 m3/h	numero
1,8		Gruppo di misura per IPRM da 15001 a 30000 m3/h	numero
1,9		Gruppo di misura per IPRM da 30001 a 40000 m3/h	numero
1,10		Gruppo di misura per IPRM da 40001 a 50000 m3/h	numero
1,11		Gruppo di misura per IPRM oltre 50000 m3/h	numero
2	Misura al punto di riconsegna		
2,1		A pareti deformabili classe G4	numero
2,2		A pareti deformabili classe G6	numero
2,3		A pareti deformabili classe G10	numero
2,4		A pareti deformabili classe G16	numero
2,5		A pareti deformabili classe G25	numero
2,6		A pareti deformabili classe G40	numero
2,7		A pareti deformabili classe G65	numero
2,8		A pareti deformabili classe G100	numero
2,9		A pareti deformabili classe G160	numero
2,10		A pareti deformabili per telelettura classe G4	numero
2,11		A pareti deformabili per telelettura classe G6	numero
2,12		A pareti deformabili per telelettura classe G10	numero
2,13		A pareti deformabili per telelettura classe G16	numero
2,14		A pareti deformabili per telelettura	numero

		classe G25	
2,15		A pareti deformabili per telelettura classe G40	numero
2,16		A pareti deformabili per telelettura classe G65	numero
2,17		A pareti deformabili per telelettura classe G100	numero
2,18		A pareti deformabili per telelettura classe G160	numero
2,19		A turbina classe G100 con correttore	numero
2,20		A turbina classe G160 con correttore	numero
2,21		A turbina classe G250 con correttore	numero
2,22		A turbina classe G400 con correttore	numero
2,23		A turbina classe G650 con correttore	numero
2,24		A turbina classe G1000 con correttore	numero
2,25		A turbina classe G1600 con correttore	numero
2,26		A turbina classe G2500 con correttore	numero
2,27		A turbina classe G4000 con correttore	numero
2,28		A turbina classe G100 senza correttore	numero
2,29		A turbina classe G160 senza correttore	numero
2,30		A turbina classe G250 senza correttore	numero
2,31		A turbina classe G400 senza correttore	numero
2,32		A turbina classe G650 senza correttore	numero
2,33		A turbina classe G1000 senza correttore	numero
2,34		A turbina classe G1600 senza correttore	numero
2,35		A turbina classe G2500 senza correttore	numero
2,36		A turbina classe G4000 senza correttore	numero
2,37		A rotoidi classe G100 con correttore	numero
2,38		A rotoidi classe G160 con correttore	numero
2,39		A rotoidi classe G250 con correttore	numero

2,40		A rotoidi classe G400 con correttore	numero
2,41		A rotoidi classe G650 con correttore	numero
2,42		A rotoidi classe G1000 con correttore	numero
2,43		A rotoidi classe G1600 con correttore	numero
2,44		A rotoidi classe G2500 con correttore	numero
2,45		A rotoidi classe G4000 con correttore	numero
2,46		A rotoidi classe G100 senza correttore	numero
2,47		A rotoidi classe G160 senza correttore	numero
2,48		A rotoidi classe G250 senza correttore	numero
2,49		A rotoidi classe G400 senza correttore	numero
2,50		A rotoidi classe G650 senza correttore	numero
2,51		A rotoidi classe G1000 senza correttore	numero
2,52		A rotoidi classe G1600 senza correttore	numero
2,53		A rotoidi classe G2500 senza correttore	numero
2,54		A rotoidi classe G4000 senza correttore	numero